

**Ordinanza**  
**concernente la produzione e l'immissione sul mercato**  
**degli alimenti per animali, additivi per alimenti per animali**  
**e alimenti dietetici per animali**  
**(Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale,**  
**OLAIA)**

del 26 ottobre 2011 (Stato 1° gennaio 2012)

---

*Il Dipartimento federale dell'economia,*

visti gli articoli 7 capoverso 2, 8, 11, 15 capoverso 2, 16, 19 capoverso 3, 20, 21 capoverso 2, 25 capoversi 2 e 3, 27 capoverso 2, 30 capoverso 6, 31 capoverso 1, 32 capoverso 6, 36 capoversi 1 e 2, 42 capoversi 5 e 6, 43 capoverso 2, 58 capoversi 1 e 2 e 69 dell'ordinanza del 26 ottobre 2011<sup>1</sup> sugli alimenti per animali (OsAIA),

*ordina:*

**Sezione 1:**  
**Materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali**

**Art. 1**           Requisiti tecnici relativi agli alimenti per animali

Gli alimenti per animali devono essere conformi alle disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altre proprietà chimiche riportate nell'allegato 1.1.

**Art. 2**           Sostanze vietate o autorizzate con restrizioni nell'alimentazione animale

Sono vietati o autorizzati con restrizioni l'immissione sul mercato e l'uso come alimenti per animali delle sostanze riportate nell'allegato 4.1.

**Art. 3**           Maggiori controlli

<sup>1</sup> L'allegato 4.2 parte 1 contiene l'elenco degli alimenti per animali la cui importazione sottostà a maggiori controlli secondo l'articolo 58 OsAIA. Nello stesso sono indicati anche i controlli specifici con le relative frequenze per prodotto e Paese d'origine.

<sup>2</sup> Qualora provengano da Paesi esterni all'UE, gli alimenti per animali elencati nell'allegato 4.2 parte 1 possono essere importati in Svizzera soltanto su preavviso, attraverso gli aeroporti di Ginevra e Zurigo.

RU 2011 5699

<sup>1</sup> RS 916.307

<sup>3</sup> All'atto della liberazione della merce controllata l'organismo di controllo compila un documento d'accompagnamento secondo l'allegato 4.2 parte 2, che deve accompagnare la merce fino al consumatore finale.

#### **Art. 4** Tenore di additivi per alimenti per animali

<sup>1</sup> Fatte salve le condizioni d'uso stabilite nell'autorizzazione, le materie prime e gli alimenti complementari per animali non devono contenere additivi per alimenti per animali in quantità di oltre il centuplo della concentrazione massima consentita negli alimenti completi per animali o di oltre il quintuplo nel caso dei coccidiostatici e degli istomonostatici.

<sup>2</sup> Il centuplo della concentrazione massima di additivi per alimenti per animali consentito negli alimenti completi per animali può essere superato solo se la composizione dei prodotti in questione soddisfa il particolare fine nutrizionale secondo l'articolo 11 OsAIA. Le condizioni d'uso di tali alimenti per animali sono specificate nell'elenco degli scopi d'utilizzo per alimenti dietetici per animali secondo l'allegato 3.

#### **Art. 5** Alimenti dietetici per animali

L'elenco degli scopi d'utilizzo autorizzati degli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali (alimenti dietetici per animali) e delle rispettive caratteristiche nutrizionali particolari sono riportati nell'allegato 3.

### **Sezione 2:**

## **Etichettatura e presentazione di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali**

#### **Art. 6** Indicazioni

<sup>1</sup> L'etichettatura delle materie prime, degli alimenti composti o degli alimenti dietetici per animali e la presentazione dell'etichettatura possono richiamare l'attenzione, in particolare, sulla presenza o assenza di una sostanza nell'alimento per animali, su una specifica caratteristica nutrizionale o processo o su una funzione specifica a ciò correlata, purché siano adempiute le seguenti condizioni:

- a. l'indicazione è oggettiva, verificabile dall'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) e comprensibile per l'utilizzatore dell'alimento per animali;
- b. lo stabilimento responsabile dell'etichettatura fornisce, su richiesta dell'UFAG, una prova scientifica della veridicità dell'indicazione, mediante riferimento a documenti scientifici pubblicamente accessibili o a ricerche documentate effettuate dall'impresa. La prova scientifica deve essere disponibile al momento dell'immissione sul mercato dell'alimento per animali. Gli acquirenti possono esprimere all'UFAG i loro dubbi in merito alla veridicità di un'indicazione. Se l'UFAG giunge alla conclusione che la prova scientifica relativa a un'indicazione è ingannevole, esige che venga eliminata l'indicazione in questione.

<sup>2</sup> Sono consentite indicazioni riguardanti l'ottimizzazione dell'alimentazione e l'integrazione o il soddisfacimento delle esigenze fisiologiche, a condizione che non contengano una delle indicazioni secondo il capoverso 3 lettera a.

<sup>3</sup> L'etichettatura delle materie prime o degli alimenti composti per animali e la presentazione dell'etichettatura non devono comportare allegazioni secondo le quali la materia prima o l'alimento composto per animali:

- a. previene, tratta o cura una malattia, fatta eccezione per i coccidiostatici e gli istomonostatici; la presente lettera non si applica tuttavia alle indicazioni riguardanti la prevenzione degli squilibri nutrizionali, a condizione che a ciò non si associ alcun sintomo patologico;
- b. ha un particolare fine nutrizionale menzionato nell'elenco degli scopi d'utilizzo riportato nell'allegato 3, tranne nei casi in cui adempie le condizioni in esso stabilite.

**Art. 7**                    Requisiti minimi relativi all'etichettatura di alimenti per animali

<sup>1</sup> L'indicazione dell'elenco degli additivi per alimenti per animali deve essere conforme ai requisiti del capitolo I dell'allegato 8.2 o del capitolo I dell'allegato 8.3, tranne nei casi in cui le prescrizioni relative all'etichettatura per l'autorizzazione dell'additivo per alimenti per animali in questione prevedono altrimenti.

<sup>2</sup> Il tenore d'acqua deve essere indicato conformemente all'allegato 1.1 numero 6.

<sup>3</sup> Ulteriori disposizioni in materia di etichettatura sono riportate nell'allegato 8.1.

**Art. 8**                    Requisiti particolari relativi all'etichettatura di materie prime

<sup>1</sup> Oltre ai requisiti secondo l'articolo 15 OsAIA, l'etichettatura delle materie prime deve comprendere le indicazioni seguenti:

- a. l'indicazione obbligatoria corrispondente alla rispettiva categoria secondo l'elenco riportato nell'allegato 1.2; o
- b. le indicazioni previste dal catalogo secondo l'articolo 9 OsAIA per la materia prima in questione.

<sup>2</sup> L'etichettatura delle materie prime contenenti additivi per alimenti per animali deve comprendere le indicazioni supplementari seguenti:

- a. le specie animali o le categorie di animali cui è destinata la materia prima, se gli additivi per alimenti per animali in questione non sono autorizzati per tutte le specie animali o lo sono in concentrazioni massime per determinate specie;
- b. le istruzioni per l'uso corretto secondo l'allegato 8.1 numero 4, se per l'additivo per alimenti per animali in questione è stata stabilita una concentrazione massima;
- c. la durata minima di conservazione per gli additivi per alimenti per animali che non sono additivi tecnologici.

**Art. 9** Requisiti obbligatori particolari relativi all'etichettatura di alimenti composti per animali

<sup>1</sup> Oltre ai requisiti secondo l'articolo 15 OsAIA, l'etichettatura degli alimenti composti per animali deve comprendere le indicazioni seguenti:

- a. le specie animali o le categorie di animali cui è destinato l'alimento composto per animali;
- b. le istruzioni per l'uso corretto, redatte secondo l'allegato 8.1 numero 4, con l'indicazione dello scopo dell'alimento per animali;
- c. qualora il produttore non sia lo stabilimento responsabile dell'etichettatura:
  1. il nome o la ditta e l'indirizzo del produttore, o
  2. il numero d'omologazione o di registrazione del produttore;
- d. la durata minima di conservazione, secondo le disposizioni seguenti:
  1. la dicitura «da consumarsi entro ...», seguita dall'indicazione della data (giorno, mese, anno), per gli alimenti per animali facilmente deperibili a causa del processo di deterioramento,
  2. la dicitura «da consumarsi preferibilmente entro ...», seguita dall'indicazione della data (mese e anno), per gli altri alimenti per animali, o
  3. la dicitura «... (giorni o mesi) dopo la data di fabbricazione», se nell'ambito dell'etichettatura è inserita la data di fabbricazione;
- e. l'elenco delle materie prime che compongono l'alimento per animali, sotto il titolo «Composizione», indicando il nome di ogni materia prima, secondo l'articolo 8 capoverso 1 lettera a o b, in ordine decrescente di importanza ponderale, calcolata in base al tenore d'acqua dell'alimento composto; può essere indicata anche la percentuale in peso;
- f. le indicazioni obbligatorie secondo il capitolo II dell'allegato 8.2 o il capitolo II dell'allegato 8.3.

<sup>2</sup> L'elenco menzionato nel capoverso 1 lettera e deve adempiere i seguenti requisiti:

- a. la denominazione e la percentuale ponderale di una materia prima se la presenza della materia prima è evidenziata nell'etichettatura in parole, immagini o grafici;
- b. se le percentuali ponderali delle materie prime contenute negli alimenti composti per animali da reddito non sono indicate sull'etichettatura, lo stabilimento responsabile dell'etichettatura, ferme restando le disposizioni sulla proprietà intellettuale, mette a disposizione dell'acquirente, su richiesta, informazioni sui dati quantitativi relativi alla composizione del prodotto, in un intervallo del  $\pm 15$  per cento del valore, secondo la formulazione dell'alimento per animali;
- c. nel caso di alimenti composti per animali da compagnia, ad eccezione degli animali da pelliccia, l'indicazione della denominazione specifica della materia prima può essere sostituita da quella della categoria secondo l'allegato 1.3 cui appartiene la materia prima.

<sup>3</sup> Per gli alimenti composti per animali secondo il capoverso 2 lettera c, l'allegato 1.3 contiene un elenco delle categorie di materie prime che possono essere indicate al posto delle singole materie prime nell'etichettatura degli alimenti per animali da compagnia, ad eccezione degli animali da pelliccia.

**Art. 10** Requisiti supplementari relativi all'etichettatura di alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali

Oltre ai requisiti secondo l'articolo 15 capoverso 1 lettera a OsAIA e gli articoli 8 e 9 della presente ordinanza, l'etichettatura degli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali deve contenere le seguenti indicazioni:

- a. la qualifica «dietetici», riservata esclusivamente ad alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali, congiuntamente alla denominazione dell'alimento per animali secondo l'articolo 15 capoverso 1 lettera a OsAIA;
- b. le indicazioni prescritte per il rispettivo scopo d'utilizzo nelle colonne da 1 a 6 dell'elenco degli scopi d'utilizzo previsti secondo l'allegato 3;
- c. l'indicazione di consultare un esperto in nutrizione o un veterinario prima dell'uso dell'alimento per animali o prima di prolungare la durata d'utilizzo.

**Art. 11** Requisiti supplementari relativi all'etichettatura di alimenti per animali da compagnia

Oltre ai requisiti secondo l'articolo 15 OsAIA e l'articolo 9 della presente ordinanza, sull'etichetta degli alimenti per animali da compagnia deve comparire un numero di telefono gratuito o un altro mezzo di comunicazione idoneo a consentire all'acquirente di richiedere informazioni supplementari riguardo:

- a. agli additivi per alimenti per animali contenuti nell'alimento per animali da compagnia; e
- b. alle materie prime in essi incorporate, se la categoria è indicata secondo l'articolo 9 capoverso 2 lettera c.

**Art. 12** Requisiti supplementari relativi all'etichettatura di alimenti non conformi per animali

Oltre ai requisiti secondo l'articolo 15 OsAIA e gli articoli 8 e 9 della presente ordinanza, un alimento per animali che non soddisfa i requisiti legali, come ad esempio un alimento contaminato per animali, deve riportare nell'etichettatura le indicazioni particolari secondo l'allegato 8.4.

**Art. 13** Deroghe relative all'etichettatura

<sup>1</sup> Per quanto riguarda gli alimenti per animali confezionati, le indicazioni secondo l'articolo 15 capoverso 1 lettere c, d ed e OsAIA e l'articolo 8 capoverso 2 lettera c o l'articolo 9 capoverso 1 lettere c, d ed e della presente ordinanza possono essere fornite su una parte dell'imballaggio diversa da quella riservata all'etichetta secondo

l'articolo 14 capoverso 1 OsAIA. In tal caso occorre specificare dove compaiono tali indicazioni.

<sup>2</sup> Le indicazioni obbligatorie secondo l'articolo 9 capoverso 1 lettera f non sono necessarie per miscele di grani interi, semi e frutti.

<sup>3</sup> Nel caso degli alimenti composti per animali costituiti da non più di tre materie prime non sono obbligatorie le indicazioni di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettere a e b, se dalla descrizione risulta chiaramente quali materie prime sono state utilizzate.

<sup>4</sup> Per quantitativi di materie prime o di alimenti composti per animali che non superano i 20 chilogrammi, destinati all'utilizzatore finale e venduti sfusi, le indicazioni secondo l'articolo 15 OsAIA e gli articoli 8 e 9 della presente ordinanza possono essere fornite all'acquirente mediante adeguata affissione nel punto vendita. In tal caso le indicazioni secondo l'articolo 15 capoverso 1 lettera a OsAIA e l'articolo 8 capoverso 1 o l'articolo 9 capoverso 1 lettere a e b della presente ordinanza sono trasmesse all'acquirente quantomeno sulla fattura o congiuntamente alla stessa.

<sup>5</sup> Nel caso degli alimenti per animali da compagnia venduti in imballaggi contenenti più confezioni, le indicazioni secondo l'articolo 15 capoverso 1 lettere b, c, f e g OsAIA e l'articolo 9 capoverso 1 lettere b, c, e, nonché f della presente ordinanza possono comparire solo sull'imballaggio esterno invece che su ciascuna confezione, a condizione che il peso totale combinato dell'imballaggio non superi i 10 kg.

<sup>6</sup> Le materie prime fornite da stabilimenti della produzione primaria a imprese del settore dell'alimentazione animale non sottostanno alle prescrizioni relative all'etichettatura secondo l'articolo 15 OsAIA e l'articolo 8 della presente ordinanza.

<sup>7</sup> L'UFAG può applicare deroghe per gli alimenti per animali allevati a scopi scientifici o sperimentali, a condizione che l'etichetta indichi tale scopo.

<sup>8</sup> Le indicazioni secondo l'articolo 15 capoverso 1 lettere c, d, e, nonché g OsAIA e l'articolo 9 capoverso 1 lettere b e c della presente ordinanza non sono necessarie, se l'acquirente attesta per scritto, prima di ogni transazione commerciale, di rinunciarvi. Una transazione commerciale può comprendere diversi invii.

<sup>9</sup> Le indicazioni di etichettatura possono essere scritte in altre lingue, oltre che in quelle ufficiali.

#### **Art. 14** Etichettatura facoltativa

<sup>1</sup> Oltre ai requisiti obbligatori relativi all'etichettatura, nell'etichettatura delle materie prime e degli alimenti composti per animali possono essere fornite le indicazioni facoltative seguenti, a condizione che siano rispettati i principi generali di cui alla presente sezione:

- a. il valore nutrizionale degli alimenti composti per animali da reddito;
- b. il valore nutrizionale degli alimenti composti per animali da compagnia.

<sup>2</sup> Il valore nutrizionale degli alimenti composti per animali da reddito è calcolato applicando i metodi secondo l'allegato 8.6.

<sup>3</sup> Il valore nutrizionale degli alimenti composti per animali da compagnia può essere calcolato applicando i metodi secondo l'allegato 8.6 o altri metodi ufficialmente validi, utilizzati nell'UE. Il metodo applicato deve essere riportato nell'etichettatura.

### **Sezione 3: Additivi per alimenti per animali e premiscele**

**Art. 15** Condizioni d'utilizzo di additivi per alimenti per animali e premiscele

Gli additivi per alimenti per animali e le premiscele devono soddisfare le condizioni secondo l'allegato 6.2 e le condizioni d'utilizzo stabilite nell'autorizzazione per additivi per alimenti per animali, tranne nei casi in cui l'autorizzazione prevede altrimenti.

**Art. 16** Richieste e domande

<sup>1</sup> Le richieste di omologazione di additivi per alimenti per animali e le domande di autorizzazione devono essere preparate secondo le indicazioni dell'allegato 5.

<sup>2</sup> Le domande per esperimenti con additivi per alimenti per animali secondo l'articolo 21 OsAIA devono soddisfare i requisiti secondo l'allegato 5 capoverso 2.

**Art. 17** Elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali

<sup>1</sup> L'elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali secondo l'articolo 20 capoverso 1 OsAIA è riportato nell'allegato 2.

<sup>2</sup> La nomenclatura dei gruppi funzionali di additivi per alimenti per animali è riportata nell'allegato 6.1.

**Art. 18** Requisiti particolari relativi all'etichettatura di additivi per alimenti per animali e premiscele

Oltre alle informazioni secondo l'articolo 32 capoverso 1 OsAIA, l'imballaggio o il contenitore di un additivo per alimenti per animali appartenente a uno dei gruppi funzionali secondo l'allegato 8.5 o di una premiscela contenente una simile sostanza deve recare, in maniera visibile, chiaramente leggibile e indelebile, le informazioni secondo l'allegato 8.5.

### **Sezione 4: Sostanze indesiderabili negli alimenti per animali**

**Art. 19**

<sup>1</sup> Le concentrazioni massime di sostanze indesiderabili negli alimenti per animali sono riportate nell'allegato 10 parte 1.

<sup>2</sup> Le soglie d'intervento per le sostanze indesiderabili e le misure specifiche da prendere in caso di loro superamento negli alimenti per animali sono riportate nell'allegato 10 parte 2.

<sup>3</sup> Le concentrazioni massime di residui di prodotti fitosanitari negli alimenti per animali sono riportate nell'allegato 10 parte 3.

## **Sezione 5: Prescrizioni relative all'igiene degli alimenti per animali**

### **Art. 20**

<sup>1</sup> Le imprese del settore dell'alimentazione animale devono adempiere le disposizioni dell'allegato 11 riguardanti le operazioni di cui sopra.

<sup>2</sup> Le imprese del settore dell'alimentazione animale della produzione primaria che necessitano di un'omologazione secondo l'articolo 48 OsAlA, devono adempiere le disposizioni dell'allegato 11 riguardanti le operazioni di cui sopra.

<sup>3</sup> Le imprese del settore dell'alimentazione animale devono, se previsti:

- a. soddisfare criteri microbiologici specifici; e
- b. prendere le misure o attuare i processi necessari a raggiungere obiettivi specifici.

<sup>4</sup> L'UFAG, d'intesa con il settore degli alimenti per animali, può stabilire i criteri e gli obiettivi specifici secondo il capoverso 3 lettere a e b.

## **Sezione 6: Tolleranze, campionature, metodi d'analisi e trasporti**

### **Art. 21**

<sup>1</sup> Le tolleranze consentite per gli scarti tra le indicazioni relative alla composizione di una materia prima o di un alimento composto per animali nell'etichettatura e i valori riscontrati nell'ambito di controlli ufficiali sono riportate nell'allegato 7.

<sup>2</sup> La procedura di campionatura e i metodi d'analisi applicati durante i controlli ufficiali di alimenti per animali sono retti dalle prescrizioni riportate nell'allegato 9.

<sup>3</sup> Gli alimenti sfusi per animali da reddito non possono essere trasportati in veicoli e contenitori utilizzati per il trasporto di sottoprodotti di origine animale secondo l'articolo 3 lettera b dell'ordinanza del 25 maggio 2011<sup>2</sup> concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale.

<sup>2</sup> RS 916.441.22

**Sezione 7: Disposizioni finali**

**Art. 22** Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 10 giugno 1999<sup>3</sup> sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale è abrogata.

**Art. 23** Disposizioni transitorie

Gli alimenti per animali possono essere etichettati e imballati in virtù del diritto vigente fino al 31 dicembre 2012. Possono essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte.

**Art. 24** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.

<sup>3</sup> [RU 1999 2084, 2002 4313, 2003 5467, 2005 981 6655, 2006 5213 5217 all. n. 7, 2007 4477 V n. 21, 2008 3663, 2009 2853, 2010 381 2511]

*Allegato 1.1*  
(art. 1 e 7)

**Disposizioni tecniche relative a impurità,  
alimenti d'allattamento per animali, materie prime  
utilizzate come denaturanti o leganti,  
tenori di ceneri e d'acqua**

1. Conformemente ai criteri della buona pratica secondo l'articolo 41 OsAlA, le materie prime devono essere esenti da impurità chimiche derivanti dal processo di fabbricazione e da coadiuvanti tecnologici, a meno che nel catalogo secondo l'articolo 9 OsAlA sia fissato un tenore massimo specifico.
2. Qualora non siano stati fissati altri valori nel catalogo secondo l'articolo 9 OsAlA, la purezza botanica delle materie prime deve ammontare almeno al 95 per cento. Si considerano impurità botaniche le impurità di materiali vegetali non nocive per gli animali, ad esempio, paglia e semi di altre specie coltivate o di erbe infestanti. La percentuale di impurità botaniche, quali residui di altri semi o frutti oleosi derivanti da un processo di fabbricazione anteriore, può ammontare al massimo allo 0,5 per cento per ciascun tipo di seme o frutto.
3. Il tenore di ferro degli alimenti d'allattamento per animali per vitelli di peso vivo di al massimo 70 kg deve essere almeno di 30 mg per kg di alimento completo per animali avente un tenore d'acqua del 12 per cento.
4. Laddove le materie prime siano utilizzate come leganti o denaturanti per altre materie prime, i prodotti possono essere ancora considerati materie prime. Vanno indicati il nome, la natura e la quantità della materia prima utilizzata come legante o denaturante. Se come legante di una materia prima è usata un'altra materia prima, la percentuale di quest'ultima può ammontare al massimo al 3 per cento del peso totale.
5. Il tenore di ceneri insolubili nell'acido cloridrico può ammontare al 2,2 per cento al massimo della sostanza secca. Tuttavia, tale tenore può essere superato per:
  - le materie prime,
  - gli alimenti composti per animali contenenti leganti minerali autorizzati,
  - gli alimenti minerali per animali,
  - gli alimenti composti per animali contenenti oltre il 50 per cento di sottoprodotti del riso o della barbabietola da zucchero,
  - gli alimenti composti per animali destinati ai pesci di allevamento contenenti oltre il 15 per cento di farina di pesce,purché tale tenore sia dichiarato sull'etichetta.

6. Se nell'allegato 1.2 o nel catalogo delle materie prime non sono state fissate altre percentuali, il tenore d'acqua dell'alimento per animali deve essere dichiarato nei casi in cui superi:
  - il 5 per cento negli alimenti minerali per animali non contenenti sostanze organiche,
  - il 7 per cento negli alimenti d'allattamento per animali e negli altri alimenti composti per animali contenenti una percentuale di prodotti lattieri superiore al 40 per cento,
  - il 10 per cento negli alimenti minerali per animali contenenti sostanze organiche,
  - il 14 per cento negli altri alimenti per animali.

*Allegato 1.2*  
(art. 8)

## Indicazioni obbligatorie per le materie prime

Categoria di materie prime	Indicazioni obbligatorie
1. Foraggi verdi e grezzi	Proteina grezza, se > 10 % Fibra grezza
2. Cereali in grani	
3. Prodotti e sottoprodotti di cereali in grani	Amido, se > 20 % Proteina grezza, se > 10 % Oli e grassi grezzi, se > 5 % Fibra grezza
4. Semi, frutti oleosi	
5. Prodotti e sottoprodotti di semi, frutti oleosi	Proteina grezza, se > 10 % Oli e grassi grezzi, se > 5 % Fibra grezza
6. Leguminose a granelli	
7. Prodotti e sottoprodotti di leguminose a granelli	Proteina grezza, se > 10 % Fibra grezza
8. Tuberi, radici	
9. Prodotti e sottoprodotti di tuberi e radici	Amido Fibra grezza Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca
10. Prodotti e sottoprodotti dell'industria di trasformazione della barbabietola da zucchero	Fibra grezza, se > 15 % Zuccheri totali espressi in saccarosio Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca
11. Prodotti e sottoprodotti dell'industria di trasformazione della canna da zucchero	Fibra grezza, se > 15 % Zuccheri totali espressi in saccarosio
12. Altri semi e frutti, loro prodotti e sottoprodotti, salvo quelli menzionati ai punti 2-7	Proteina grezza Fibra grezza Oli e grassi grezzi, se > 10 %
13. Altri vegetali, loro prodotti e sottoprodotti, salvo quelli menzionati ai punti 8-11	Proteina grezza, se > 10 % Fibra grezza
14. Prodotti e sottoprodotti lattiero-caseari	Proteina grezza Acqua, se > 5 % Lattosio, se > 10 %

---

Categoria di materie prime	Indicazioni obbligatorie
15. Prodotti e sottoprodotti di animali terrestri	Proteina grezza, se > 10 % Oli e grassi grezzi, se > 5 % Acqua, se > 8 %
16. Pesci, altri animali marini, loro prodotti e sottoprodotti	Proteina grezza, se > 10 % Oli e grassi grezzi, se > 5 % Acqua, se > 8 %
17. Minerali	Calcio Sodio Fosforo Altri minerali pertinenti
18. Vari	Proteina grezza, se > 10 % Fibra grezza Oli e grassi grezzi, se > 10 % Amido, se > 30 % Zuccheri totali espressi in saccarosio, se > 10 % Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca

---

*Allegato 1.3*  
(art. 9)

## **Categorie di materie prime utilizzabili nell'etichettatura degli alimenti composti per animali da compagnia**

Categorie di materie prime la cui indicazione nell'etichetta di alimenti composti per animali da compagnia sostituisce quella del nome specifico di una o più materie prime.

Categoria	Definizione
1. Carni e sottoprodotti di origine animale	Tutte le parti carnose di animali terrestri a sangue caldo macellati, fresche o conservate mediante un opportuno trattamento e tutti i prodotti e i sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del corpo o di parti del corpo di animali terrestri a sangue caldo
2. Latte e derivati del latte	Tutti i prodotti lattiero-caseari, freschi o conservati mediante un opportuno trattamento, nonché i sottoprodotti della loro lavorazione
3. Uova e prodotti a base di uova	Tutti i prodotti a base di uova, freschi o conservati mediante un opportuno trattamento, nonché i sottoprodotti della loro lavorazione
4. Oli e grassi	Tutti gli oli e i grassi animali o vegetali
5. Lieviti	Tutti i lieviti le cui cellule siano state uccise ed essiccate
6. Pesci e sottoprodotti dei pesci	I pesci o le parti di pesci, freschi o conservati mediante un opportuno trattamento, nonché i sottoprodotti della loro lavorazione
7. Cereali	Tutte le specie di cereali indipendentemente dalla loro presentazione e i prodotti ottenuti dalla trasformazione del corpo farinoso dei cereali
8. Ortaggi	Tutte le specie di ortaggi e legumi, freschi o conservati mediante un opportuno trattamento
9. Sottoprodotti di origine vegetale	I sottoprodotti provenienti dal trattamento dei prodotti vegetali, in particolare dei cereali, degli ortaggi, dei legumi e dei semi oleosi
10. Estratti di proteine vegetali	Tutti i prodotti di origine vegetale le cui proteine sono state concentrate mediante un trattamento appropriato, che contengono almeno il 50 % di proteine grezze rispetto alla sostanza secca, eventualmente ristrutturata (testurizzate)
11. Sostanze minerali	Tutte le sostanze inorganiche adatte all'alimentazione animale
12. Zuccheri	Tutti i tipi di zucchero

---

Categoria	Definizione
13. Frutta	Tutte le varietà di frutta, fresche o conservate mediante un opportuno trattamento
14. Noci	Tutte le polpe dei frutti in guscio
15. Semi	Tutti i semi interi o grossolanamente macinati
16. Alghe	Tutte le specie di alghe, fresche o conservate mediante un opportuno trattamento
17. Molluschi e crostacei	Tutti i crostacei e i molluschi anche con conchiglia, freschi o conservati mediante un opportuno trattamento, nonché i sottoprodotti della loro lavorazione
18. Insetti	Tutte le specie di insetti in tutte le fasi del loro sviluppo
19. Prodotti del panificio	Tutti i prodotti del panificio, in particolare pane, torte, biscotti, nonché la pasta
20. Erbe aromatiche	Tutti i tipi di erbe aromatiche, fresche o conservate mediante un opportuno trattamento

---

Allegato 2  
(art. 17)

## Elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali (elenco degli additivi)

### Parte 1: Elenco degli additivi autorizzati

#### Categoria 1: additivi tecnologici

Gruppo funzionale a): conservanti

N. CE	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8		9
E 200	1	a	Acido sorbico	C <sub>6</sub> H <sub>8</sub> O <sub>2</sub>	Tutte le specie o categorie di animali (Tutte)	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 201	1	a	Sorbato di sodio	C <sub>6</sub> H <sub>7</sub> O <sub>2</sub> Na	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 202	1	a	Sorbato di potassio	C <sub>6</sub> H <sub>7</sub> O <sub>2</sub> K	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 203	1	a	Sorbato di calcio	C <sub>12</sub> H <sub>14</sub> O <sub>4</sub> Ca	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 214	1	a	4-idrossibenzoato di etile	C <sub>9</sub> H <sub>10</sub> O <sub>3</sub>	Animali da compagnia	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 215	1	a	Derivato sodico del 4-idrossibenzoato di etile	C <sub>9</sub> H <sub>9</sub> O <sub>3</sub> Na	Animali da compagnia	–	–	–	Tutti gli alimenti
E216	1	a	4-idrossibenzoato di propile	C <sub>10</sub> H <sub>12</sub> O <sub>3</sub>	Animali da compagnia	–	–	–	Tutti gli alimenti

N. CE	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8		9
E 217	1	a	Derivato sodico del 4-idrossibenzoato di propile	C <sub>10</sub> H <sub>11</sub> O <sub>3</sub> Na	Animali da compagnia	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 218	1	a	4-idrossibenzoato di metile	C <sub>8</sub> H <sub>8</sub> O <sub>3</sub>	Animali da compagnia	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 219	1	a	Derivato sodico del 4-idrossibenzoato di metile	C <sub>8</sub> H <sub>7</sub> O <sub>3</sub> Na	Animali da compagnia	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 222	1	a	Bisolfito di sodio	NaHSO <sub>3</sub>	Cani e gatti	–	–	500 espressi come SO <sub>2</sub> <sup>4</sup>	Tutti gli alimenti ad eccezione delle carni e dei pesci non trasformati
E 223	1	a	Metabisolfito di sodio	Na <sub>2</sub> S <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	Cani e gatti	–	–	500 espressi come SO <sub>2</sub> <sup>5</sup>	Tutti gli alimenti ad eccezione delle carni e dei pesci non trasformati
E 236	1	a	Acido formico	CH <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 237	1	a	Formiato di sodio	CHO <sub>2</sub> Na	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 238	1	a	Formiato di calcio	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> O <sub>4</sub> Ca	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti

<sup>4</sup> Isolatamente o in miscela con metabisolfito di sodio.

<sup>5</sup> Isolatamente o in miscela con bisolfito di sodio.

N. CE	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8		9
E 240	1	a	Formaldeide	CH <sub>2</sub> O	Suini	6 mesi	–	–	Unicamente nel latte scremato: tenore massimo: 600 mg/kg
					Tutte	–	–	Unicamente per l'insilamento	
E 250	1	a	Nitrito di sodio	NaNO <sub>2</sub>	Cani e gatti	–	–	100	Solamente alimenti con tenore d'acqua superiore al 20 %
E 260	1	a	Acido acetico	C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> O <sub>2</sub>	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 261	1	a	Acetato di potassio	C <sub>2</sub> H <sub>3</sub> O <sub>2</sub> K	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 262	1	a	Diacetato di sodio	C <sub>4</sub> H <sub>7</sub> O <sub>4</sub> Na	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 263	1	a	Acetato di calcio	C <sub>4</sub> H <sub>6</sub> O <sub>4</sub> Ca	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 270	1	a	Acido lattico	C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> O <sub>3</sub>	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 280	1	a	Acido propionico	C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> O <sub>2</sub>	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 281	1	a	Propionato di sodio	C <sub>3</sub> H <sub>5</sub> O <sub>2</sub> Na	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 282	1	a	Propionato di calcio	C <sub>6</sub> H <sub>10</sub> O <sub>4</sub> Ca	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 283	1	a	Propionato di potassio	C <sub>3</sub> H <sub>5</sub> O <sub>2</sub> K	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 284	1	a	Propionato di ammonio	C <sub>3</sub> H <sub>9</sub> O <sub>2</sub> N	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 285	1	a	Acido metilpropionico	C <sub>4</sub> H <sub>8</sub> O <sub>2</sub>	Ruminanti all'inizio della ruminazione	–	1000	4000	Tutti gli alimenti
E 295	1	a	Formiato di ammonio	CH <sub>5</sub> O <sub>2</sub> N	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 296	1	a	Acido DL-malico	C <sub>4</sub> H <sub>6</sub> O <sub>5</sub>	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti

N. CE	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8		9
E 297	1	a	Acido fumarico	C <sub>4</sub> H <sub>4</sub> O <sub>4</sub>	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 325	1	a	Lattato di sodio	C <sub>3</sub> H <sub>5</sub> O <sub>3</sub> Na	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 326	1	a	Lattato di potassio	C <sub>3</sub> H <sub>5</sub> O <sub>3</sub> K	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 327	1	a	Lattato di calcio	C <sub>6</sub> H <sub>10</sub> O <sub>6</sub> Ca	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 330	1	a	Acido citrico	C <sub>6</sub> H <sub>8</sub> O <sub>7</sub>	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 331	1	a	Citrati di sodio	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 332	1	a	Citrati di potassio	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 333	1	a	Citrati di calcio	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 334	1	a	Acido L-tartarico	C <sub>4</sub> H <sub>6</sub> O <sub>6</sub>	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 335	1	a	L-Tartrati di sodio	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 336	1	a	L-Tartrati di potassio	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 337	1	a	Tartrato doppio di sodio e di potassio	C <sub>4</sub> H <sub>4</sub> O <sub>6</sub> KNa · 4H <sub>2</sub> O	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 338	1	a	Acido ortofosforico	H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub>	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 490	1	a	1,2-Propandiolo	C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> O <sub>2</sub>	Cani	–	–	53000	Tutti gli alimenti
E 507	1	a	Acido cloridrico	HCl	Tutte	–	–	–	Unicamente per l'insilamento
E 513	1	a	Acido solforico	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti

**Categoria 1: additivi tecnologici***Gruppo funzionale b): antiossidanti*

N. CE	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8		9
E 300	1	b	Acido L-ascorbico	C <sub>6</sub> H <sub>8</sub> O <sub>6</sub>	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 301	1	b	L-ascorbato di sodio	C <sub>6</sub> H <sub>7</sub> O <sub>6</sub> Na	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 302	1	b	L-ascorbato di calcio	C <sub>12</sub> H <sub>14</sub> O <sub>12</sub> Ca – 2H <sub>2</sub> O	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 303	1	b	Acido diacetil-5,6-L-ascorbico	C <sub>10</sub> H <sub>12</sub> O <sub>8</sub>	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 304	1	b	Acido palmitoil-6-L-ascorbico	C <sub>22</sub> H <sub>38</sub> O <sub>7</sub>	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 306	1	b	Estratti d'origine naturale ricchi in tocoferolo	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 307	1	b	Alfa-tocoferolo di sintesi	C <sub>29</sub> H <sub>50</sub> O <sub>2</sub>	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 308	1	b	Gamma-tocoferolo di sintesi	C <sub>28</sub> H <sub>48</sub> O <sub>2</sub>	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 309	1	b	Delta-tocoferolo di sintesi	C <sub>27</sub> H <sub>46</sub> O <sub>2</sub>	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 310	1	b	Gallato di propile	C <sub>10</sub> H <sub>12</sub> O <sub>5</sub>	Tutte	–	–	100 <sup>6</sup>	Tutti gli alimenti
E 311	1	b	Gallato di ottile	C <sub>15</sub> H <sub>22</sub> O <sub>5</sub>	Tutte	–	–	100 <sup>7</sup>	Tutti gli alimenti

<sup>6</sup> Al massimo 100 mg/kg da soli o in combinazione con E 311 e E 312.

<sup>7</sup> Al massimo 100 mg/kg da soli o in combinazione con E 310 e E 312.

N. CE	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8		9
E 312	1	b	Gallato di dodecile	C <sub>19</sub> H <sub>30</sub> O <sub>5</sub>	Tutte	–	–	100 <sup>8</sup>	Tutti gli alimenti
E 320	1	b	Butilidrossianisolo (BHA)	C <sub>11</sub> H <sub>16</sub> O <sub>2</sub>	Tutte	–	–	150 <sup>9</sup>	Tutti gli alimenti
E 321	1	b	Butilidrossitoluene (BHT)	C <sub>15</sub> H <sub>24</sub> O	Tutte	–	–	150 <sup>10</sup>	Tutti gli alimenti
E 324	1	b	Etossichina	C <sub>14</sub> H <sub>19</sub> ON	Tutte	–	–	150 <sup>11</sup>	Tutti gli alimenti

<sup>8</sup> Al massimo 100 mg/kg da soli o in combinazione con E 310 e E 311.

<sup>9</sup> Al massimo 150 mg/kg da soli o in combinazione con E 321 e E 324.

<sup>10</sup> Al massimo 150 mg/kg da soli o in combinazione con E 320 e E 324.

<sup>11</sup> Al massimo 150 mg/kg da soli o in combinazione con E 320 e E 321.

**Categoria 1: additivi tecnologici**

Gruppi funzionali c): emulsionanti; d): stabilizzanti; e): addensanti; f): gelificanti

N. CE	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
E 322	1	c; d; e; f	Lecitine	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 400	1	c; d; e; f	Acidi alginici	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 401	1	c; d; e; f	Alginato di sodio	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 402	1	c; d; e; f	Alginato di potassio	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 403	1	c; d; e; f	Alginato di ammonio	–	Tutte, ad eccezione dei pesci ornamentali	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 404	1	c; d; e; f	Alginato di calcio	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 405	1	c; d; e; f	Alginato di propilenglicole (alginato di propan-1,2-diolo)	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 406	1	c; d; e; f	Agar-Agar	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 407	1	c; d; e; f	Carragenina	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 410	1	c; d; e; f	Farina di semi di carrube	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 412	1	c; d; e; f	Farina di semi di guar o gomma di guar	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 413	1	c; d; e; f	Gomma adragante	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 414	1	c; d; e; f	Gomma arabica	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti

N. CE	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8		9
E 415	1	c; d; e; f	Gomma di xantano	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 418	1	c; d; e; f	Gomma di gellano	Polisaccaride contenente glucosio, acido glucuronico e ramosio (2:1:1) prodotto da <i>Pseudomonas elodea</i> (ATCC 31466)	Cani e gatti	–	–	–	Solamente alimenti con tenore d'acqua superiore al 20 %
E 420	1	c; d; e; f	Sorbitolo	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 421	1	c; d; e; f	Mannitolo	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 422	1	c; d; e; f	Glicerolo	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 432	1	c; d; e; f	Monolaurato di poliossietilene(20)-sorbitano	–	Tutte	–	–	5000 <sup>12</sup>	Soltanto negli alimenti d'allattamento
E 433	1	c; d; e; f	Monooleato di poliossietilene(20)-sorbitano	–	Tutte	–	–	5000 <sup>13</sup>	Soltanto negli alimenti d'allattamento
E 434	1	c; d; e; f	Monopalmitato di poliossietilene(20)-sorbitano	–	Tutte	–	–	5000 <sup>14</sup>	Soltanto negli alimenti d'allattamento
E 435	1	c; d; e; f	Monostearato di poliossietilene(20)-sorbitano	–	Tutte	–	–	5000 <sup>15</sup>	Soltanto negli alimenti d'allattamento

<sup>12</sup> Isolatamente o in miscela con altri polisorbati (E 433, E 434, E 435, E 436).

<sup>13</sup> Isolatamente o in miscela con altri polisorbati (E 432, E 434, E 435, E 436).

<sup>14</sup> Isolatamente o in miscela con altri polisorbati (E 432, E 433, E 435, E 436).

N. CE	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8		9
E 436	1	c; d; e; f	Tristearato di poliossietilene(20)-sorbitano	–	Tutte	–	–	5000 <sup>16</sup>	Soltanto negli alimenti d'allattamento
E 440	1	c; d; e; f	Pectine	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 450b(i)	1	c; d; e; f	Trifosfato di pentasodio	–	Cani, gatti	–	–	5000	Tutti gli alimenti
E 460	1	c; d; e; f	Cellulosa microcristallina	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 460(ii)	1	c; d; e; f	Cellulosa in polvere	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 461	1	c; d; e; f	Metilcellulosa	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 462	1	c; d; e; f	Etilcellulosa	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 463	1	c; d; e; f	Idrossi-propil-cellulosa	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 464	1	c; d; e; f	Idrossi-propil-metil-cellulosa	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 465	1	c; d; e; f	Metil-etil-cellulosa	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 466	1	c; d; e; f	Carbossimetilcellulosa (sale sodico dell'etere carbossimetilico della cellulosa)	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti

<sup>15</sup> Isolatamente o in miscela con altri polisorbati (E 432, E 433, E 434, E 436).

<sup>16</sup> Isolatamente o in miscela con altri polisorbati (E 432, E 433, E 434, E 435).

N. CE	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8		9
E 470	1	c; d; e; f	Sali di sodio, di potassio o di calcio degli acidi grassi alimentari, da soli o in miscela, ottenuti da materie grasse commestibili o da acidi grassi alimentari distillati	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 471	1	c; d; e; f	Mono e digliceridi degli acidi grassi alimentari	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 472	1	c; d; e; f	Mono e digliceridi degli acidi grassi alimentari esterificati con:	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
			a) acido acetico	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
			b) acido lattico	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
			c) acido citrico	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
			d) acido tartarico	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
			e) acido mono e diacetil-tartarico	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 473	1	c; d; e; f	Sucresteri (esteri del saccarosio con acidi grassi alimentari)	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 474	1	c; d; e; f	Sucrogliceridi (miscela di sucresteri e di mono e digliceridi degli acidi grassi alimentari)	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti

N. CE	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8		9
E 475	1	c; d; e; f	Esteri poliglicerici degli acidi grassi alimentari	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 477	1	c; d; e; f	Monoesteri del propilenglicole (1,2-propandiolo) e degli acidi grassi alimentari, soli o in miscela con diesteri	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 480	1	c; d; e; f	Lattilato di stearile-2	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 481	1	c; d; e; f	Stearile-2-lattilato sodico	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 482	1	c; d; e; f	Stearile-2-lattilato calcico	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 483	1	c; d; e; f	Tartrato di stearile	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 484	1	c; d; e; f	Ricinoleato di glicerina polietilenglicole	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 486	1	c; d; e; f	Destrani	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 487	1	c; d; e; f	Esteri polietilenglicolici di acidi grassi dell'olio di soia	–	Vitelli	–	–	6000	Soltanto negli alimenti d'allattamento
E 488	1	c; d; e; f	Esteri gliceropolietilenglicolici di acidi grassi del sego	–	Vitelli	–	–	5000	Soltanto negli alimenti d'allattamento

N. CE	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8		9
E 489	1	c; d; e; f	Eteri del poliglicerolo con alcoli ottenuti per riduzione degli acidi oleico e palmitico	–	Vitelli	–	–	5000	Soltanto negli alimenti d'allattamento
E 490	1	c; d; e; f	1,2-Propandiolo	–	Vacche da latte	–	–	12000	Tutti gli alimenti
					Bovini da ingrasso, vitelli, agnelli, capretti, suini, pollame	–	–	36000	Tutti gli alimenti
E 491	1	c; d; e; f	Monostearato di sorbitano	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 492	1	c; d; e; f	Tristearato di sorbitano	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 493	1	c; d; e; f	Monolaurato di sorbitano	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 494	1	c; d; e; f	Monooleato di sorbitano	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 495	1	c; d; e; f	Monopalmitato di sorbitano	–	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 496	1	c; d; e; f	Polietilenglicol 6000	–	Tutte	–	–	300	Tutti gli alimenti
E 497	1	c; d; e; f	Polimeri del polioisopropilen-poliossietilene (P.M. 6800-9000)	–	Tutte	–	–	50	Tutti gli alimenti
E 498	1	c; d; e; f	Esteri parziali di poliglicerolo di acidi grassi di ricino policondensati	–	Cani	–	–	–	Tutti gli alimenti

N. CE	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8		9
E 499	1	c; d; e; f	Gomma di cassia	–	Cani e gatti	–	–	17600	Solamente alimenti con tenore d'acqua superiore al 20 %

**Categoria 1: additivi tecnologici***Gruppi funzionali g): leganti; i): antiagglomeranti*

N. CE	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8		9
E 330	1	g; i	Acido citrico	C <sub>6</sub> H <sub>8</sub> O <sub>7</sub>	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 470	1	g; i	Stearati di sodio, di potassio e di calcio	C <sub>18</sub> H <sub>35</sub> O <sub>2</sub> Na, C <sub>18</sub> H <sub>35</sub> O <sub>2</sub> K e C <sub>36</sub> H <sub>70</sub> O <sub>4</sub> Ca*	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 516	1	g; i	Solfato di calcio diidrato	CaSO <sub>4</sub> · 2H <sub>2</sub> O*	Tutte	–	–	30000	Tutti gli alimenti
E 535	1	g; i	Ferrocianuro di sodio	Na <sub>4</sub> [Fe(CN) <sub>6</sub> ] · 10H <sub>2</sub> O	Tutte				Tenore massimo: 80 mg/kg NaCl (calcolato come anione di ferrocianuro)
E 536	1	g; i	Ferrocianuro di potassio	K <sub>4</sub> [Fe(CN) <sub>6</sub> ] · 3H <sub>2</sub> O	Tutte				Tenore massimo: 80 mg/kg NaCl (calcolato come anione di ferrocianuro)
E 551a	1	g; i	Acido silicico precipitato ed essiccato	–*	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 551b	1	g; i	Silice colloidale	–*	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti

N. CE	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
E 551c	1	g; i	Kieselguhr (terra di diatomee purificata)	—*	Tutte	—	—	—	Tutti gli alimenti
E 552	1	g; i	Silicato di calcio sintetico	—*	Tutte	—	—	—	Tutti gli alimenti
E 554	1	g; i	Silicato di sodio e alluminio, sintetico	—*	Tutte	—	—	—	Tutti gli alimenti
-	1	g; i	Olio di paraffina	Olio bianco medicamentoso	Tutte	—	—	50000	Nelle premiscelate di additivi e negli alimenti minerali
E 558	1	g; i	Bentonite / Montmorillonite	—*	Tutte	—	—	20000	Tutti gli alimenti: La miscela con additivi dei gruppi «Additivi per la prevenzione della coccidiosi e della istomoniasi» è vietata, ad eccezione di: monensin-sodio, narasin, lasalocid-sodio, salinomycin sodica e robenidina. Indicazione sull'etichetta: nome specifico dell'additivo

N. CE	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8		9
E 559	1	g; i	Argilla caolinica, esente da amianto	Miscele naturali di minerali contenenti almeno il 65 % di silicati complessi di alluminio idrato con preponderante presenza di caolinite*	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 560	1	g; i	Miscela naturale di steatite e clorite	Miscele naturali di steatite e clorite esenti da amianto, con una purezza minima delle miscele dell'85 %	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti
E 561	1	g; i	Vermiculite	Silicato naturale di magnesio, alluminio e ferro, espanso mediante riscaldamento, esente da amianto. Tenore massimo di fluoro: 0,3 %*	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti

N. CE	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8		9
E 562	1	g; i	Sepiolite	Silicato di magnesio idratato di origine sedimentaria contenente almeno 60 % di sepiolite e al massimo 30 % di montmorillonite, esente da amianto	Tutte	–	–	20000	Tutti gli alimenti
E 565	1	g; i	Lignosolfati	–*	Tutte	–	–		Tutti gli alimenti
E 566	1	g; i	Natrolite-fonolite	Miscela naturale di silicati di alluminio, idrosilicati alcalini, alcalino-terrosi e di alluminio, natrolite (43–46,5 %) e feldspato*	Tutte	–	–	25000	Tutti gli alimenti

N. CE	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8		9
E 567	1	g; i	Clinoptilolite di origine vulcanica	Alluminosilicato d'idrato di calcio di origine vulcanica contenente almeno 85 % di clinoptilolite e al massimo 15 % di feldspati, miche e argille esenti da fibre e da quarzo Tenore massimo di piombo: 80 mg/kg*	Suini, conigli, volatili	–	–	20000	Tutti gli alimenti
E 568	1	g; i	Clinoptilolite di origine sedimentaria	Alluminosilicato di idrato di calcio di origine sedimentaria contenente almeno 80 % di clinoptilolite e al massimo 20 % di minerali argillosi esenti da fibre e da quarzo	Suini, polli e tacchini da ingrasso, bovini, salmonidi	–	–	20000	Tutti gli alimenti

N. CE	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8		9
E 598	1	g; i	Alluminati di calcio sintetici	Miscele di alluminati di calcio contenenti tra 35 e 51 % di Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> Tenore massimo di molibdeno: 20 mg/kg*	Pollame, conigli e suini	–	–	20000	Tutti gli alimenti
					Vacche da latte, bovini da ingrasso, vitelli, agnelli e capretti	–	–	8000	Tutti gli alimenti
E 599	1	g; i	Perlite	Silicato naturale di sodio e alluminio, espanso mediante riscaldamento, esente da amianto*	Tutte	–	–	–	Tutti gli alimenti

\* Tenore massimo di diossine: 500 pg WHO-PCDD/F-TEQ/kg. Il tenore di diossine equivale alla somma di policlorodibenzo-para-diossine (PCDD) e di policlorodibenzofurano (PCDF), espresso in equivalenti tossici dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), applicando i TEF-OMS (fattori d'equivalenza tossica). Il tenore deve essere espresso come tenore massimo, ovvero i tenori sono calcolati supponendo che tutti i valori congeneri differenti sotto il limite di rilevazione siano uguali al limite di rilevazione.

**Categoria 1: additivi tecnologici***Gruppo funzionale j): regolatori dell'acidità*

N. CE	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8		9
E 170	1	j	Carbonato di calcio		Cani e gatti	–	–	–	–
E210	1	j	Acido benzoico		Suini da ingrasso	–	5 000	10 000	Le istruzioni per l'uso devono fornire i seguenti dati: «Gli alimenti complementari contenenti acido benzoico non possono essere utilizzati come tali per i suini da ingrasso». «Per la sicurezza degli utenti devono essere adottate misure per ridurre al minimo la produzione di polvere respirabile dell'additivo. Sono disponibili schede di sicurezza dei materiali (MSDS).»

N. CE	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8		9
E 296	1	j	Acidi DL- e L-malico		Cani e gatti	–	–	–	–
–	1	j	Diidrogenoortofosfato di ammonio		Cani e gatti	–	–	–	–
–	1	j	Idrogenoortofosfato di ammonio		Cani e gatti	–	–	–	–
E 339(i)	1	j	Diidrogenoortofosfato di sodio		Cani e gatti	–	–	–	–
E 339(ii)	1	j	Idrogenoortofosfato disodico		Cani e gatti	–	–	–	–
E 339(iii)	1	j	Ortofosfato di trisodio		Cani e gatti	–	–	–	–
E 340(i)	1	j	Diidrogenoortofosfato di potassio		Cani e gatti	–	–	–	–
E 340(ii)	1	j	Idrogenoortofosfato di potassio		Cani e gatti	–	–	–	–
E 340(iii)	1	j	Idrogenoortofosfato di tripotassio		Cani e gatti	–	–	–	–
E 341(i)	1	j	Tetraidroortofosfato di calcio		Cani e gatti	–	–	–	–
E 341(ii)	1	j	Idrogenoortofosfato di calcio		Cani e gatti	–	–	–	–
E 342(i)	1	j	Diidrogenoortofosfato di ammonio		Cani e gatti	–	–	–	–
E 342(ii)	1	j	Idrogenoortofosfato diammonico		Cani e gatti	–	–	–	–

N. CE	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni
							minimo	massimo	
							mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
E 350(i)	1	j	Malato di sodio (sale dell'acido o dell'acido L-malico)		Cani e gatti	–	–	–	–
E 450a(i)	1	j	Diidrogenodifosfato di disodio		Cani e gatti	–	–	–	–
E 450a(iii)	1	j	Difosfato di tetrasodio		Cani e gatti	–	–	–	–
E 450a(iv)	1	j	Difosfato di tetrapotassio		Cani e gatti	–	–	–	–
E 450b(i)	1	j	Trifosfato di pentasodio		Cani e gatti	–	–	–	–
E 450b(ii)	1	j	Trifosfato di pentapotassio		Cani e gatti	–	–	–	–
E 500(i)	1	j	Carbonato disodico		Cani e gatti	–	–	–	–
E 500(ii)	1	j	Carbonato acido di sodio		Cani e gatti	–	–	–	–
E 500(iii)	1	j	Sesquicarbonato di sodio		Cani e gatti	–	–	–	–
E 501(ii)	1	j	Carbonato acido di potassio		Cani e gatti	–	–	–	–
E 503(i)	1	j	Carbonato di ammonio		Cani e gatti	–	–	–	–
E 503(ii)	1	j	Carbonato acido di ammonio		Cani e gatti	–	–	–	–
E 507	1	j	Acido cloridrico		Cani e gatti	–	–	–	–
E 510	1	j	Cloruro di ammonio		Cani e gatti	–	–	–	–
E 513	1	j	Acido solforico		Cani e gatti	–	–	–	–
E 524	1	j	Idrossido di sodio		Cani e gatti	–	–	–	–

N. CE	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8		9
E 525	1	j	Idrossido di potassio		Cani e gatti	–	–	–	–
E 526	1	j	Idrossido di calcio		Cani e gatti	–	–	–	–
E 529	1	j	Ossido di calcio		Cani e gatti	–	–	–	–
E 540	1	j	Difosfato dicalcico		Cani e gatti	–	–	–	–
					Vacche da latte, bovini da ingrasso, vitelli, agnelli, capretti	–	–	8000	–

**Categoria 1: additivi tecnologici**

Gruppo funzionale k): additivi per l'insilamento

Codice	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Sottogruppo	Uso	Altre disposizioni
E 240	1	k	Formaldeide	Sostanze chimiche	Conservante per insilati	
	1	k	Esametilentetramine	Sostanze chimiche	Conservante per insilati	
	1	k	Benzoato di sodio	Sostanze chimiche	Conservante per insilati	
	1	k	Bisolfato di sodio	Sostanze chimiche	Conservante per insilati	
E 223	1	k	Metabisolfito di sodio	Sostanze chimiche	Conservante per insilati	UE: nessuna rivalutazione
E 250	1	k	Nitrito di sodio	Sostanze chimiche	Conservante per insilati	UE: nessuna rivalutazione
	1	k	Tiosolfato di sodio	Sostanze chimiche	Conservante per insilati	
	1	k	Alfa-amilasi EC 3.2.1.1 a partire da <i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	Enzimi	Conservante per insilati	
	1	k	Alfa-amilasi EC 3.2.1.1 a partire da <i>Bacillus subtilis</i>	Enzimi	Conservante per insilati	
	1	k	Beta-glucanasi EC 3.2.1.6 a partire da <i>Aspergillus niger</i>	Enzimi	Conservante per insilati	
	1	k	Cellulasi EC 3.2.1.4 a partire da <i>Aspergillus niger</i>	Enzimi	Conservante per insilati	
	1	k	Cellulasi EC 3.2.1.4 a partire da <i>Trichoderma longibrachiatum</i>	Enzimi	Conservante per insilati	
	1	k	Emicellulasi EC 3.2.1.8 a partire da <i>Aspergillus niger</i>	Enzimi	Conservante per insilati	
	1	k	Pectinasi EC 3.2.1.15 a partire da <i>Aspergillus niger</i>	Enzimi	Conservante per insilati	
	1	k	Xilanasi EC 3.2.1.8 a partire da <i>Trichoderma longibrachiatum</i>	Enzimi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Bacillus subtilis</i> MBS-BS-01	Microrganismi	Conservante per insilati	UE: nessuna rivalutazione
1	k	<i>Enterococcus faecium</i> BIO 34	Microrganismi	Conservante per insilati		

Codice	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Sottogruppo	Uso	Altre disposizioni
	1	k	<i>Enterococcus faecium</i> CCM 6226	Microrganismi	Conservante per insilati	UE: nessuna rivalutazione
	1	k	<i>Enterococcus faecium</i> CNCM I-3236 / ATCC 19434	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Enterococcus faecium</i> M74 NCIMB 11181	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Enterococcus faecium</i> NCIMB 10415	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Enterococcus faecium</i> NCIMB 11181	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Enterococcus faecium</i> NCIMB 30122	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Enterococcus faecium</i> SF202 DSM 4788 ATCC 53519	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Enterococcus faecium</i> SF301 DSM 4789 ATCC 55593	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactobacillus brevis</i> DSM 12835	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactobacillus brevis</i> IFA 92	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactobacillus buchneri</i> 40177	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactobacillus buchneri</i> CCM 1819	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactobacillus buchneri</i> DSM 12856	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactobacillus buchneri</i> DSM 13573	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactobacillus buchneri</i> DSM 16774	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactobacillus buchneri</i> KKP. 907	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactobacillus buchneri</i> LN4637 ATCC PTA-2494	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactobacillus buchneri</i> NCIMB 30139	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactobacillus buchneri</i> NCIMB 40788	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactobacillus casei</i> ATCC 7469	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactobacillus casei</i> LC 32909	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactobacillus cellobiosus</i> Q1	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactobacillus collinoides</i> DSMZ 16680	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactobacillus paracasei</i> 30151	Microrganismi	Conservante per insilati	

Codice	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Sottogruppo	Uso	Altre disposizioni
	1	k	<i>Lactobacillus paracasei</i> DSM 16245	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactobacillus paracasei</i> DSM 16773	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactobacillus paracasei</i> NCIMB 30151	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactobacillus pentosus</i> DSM 14025	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> 16627	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> 24011	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> Aber F1 NCIMB 41028	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> AK 5106 DSM 20174	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> ATCC 8014	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> C KKP/788/p	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> CNCM I-3235 / ATCC 8014	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 11520	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 11672 = <i>Lactobacillus plantarum</i> CNCM MA 18/5U	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 12836	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 12837	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 16565	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 16568	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 3676	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 3677	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> IFA 96	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> K KKP/593/p	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> L-256 NCIMB 30084	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> L54 NCIMB 30148	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> LP286 DSM 4784 ATCC 53187	Microrganismi	Conservante per insilati	

Codice	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Sottogruppo	Uso	Altre disposizioni
	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> LP287 DSM 5257 ATCC 55058	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> LP318 DSM 4785	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> LP319 DSM 4786	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> LP329 DSM 5258 ATCC 55942	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> LP346 DSM 4787 ATCC 55943	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> LP347 DSM 5284 ATCC 55944	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> LSI NCIMB 30083	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> MBS-LP-01	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> MiLAB 393 LMG-21295	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> NCIMB 30094	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> NCIMB 40027	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> PL14D/CSL	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> VTT E-78076	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactobacillus rhamnosus</i> NCIMB 30121	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactobacillus salivarius</i> CNCM I-3238 / ATCC 11741	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactococcus lactis</i> CCM 4754, NCIMB 30117	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactococcus lactis lactis</i> 30044	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactococcus lactis lactis</i> NCIMB 30044	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactococcus lactis</i> NCIMB 30160	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactococcus lactis</i> SR 3.54 NCIMB 30117	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Pediococcus acidilactici</i> 30005	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Pediococcus acidilactici</i> 33-06 NCIMB 30086	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Pediococcus acidilactici</i> 33-11 NCIMB 30085	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Pediococcus acidilactici</i> CNCM I-3237 / ATCC 8042	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Pediococcus acidilactici</i> CNCM MA 18/5M	Microrganismi	Conservante per insilati	

Codice	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Sottogruppo	Uso	Altre disposizioni
	1	k	<i>Pediococcus acidilactici</i> DSM 11673	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Pediococcus acidilactici</i> DSM 16243	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Pediococcus pentosaceus</i> DSM 12834	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Pediococcus pentosaceus</i> DSM 14021	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Pediococcus pentosaceus</i> DSM 16244	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Pediococcus pentosaceus</i> MBS-PP-01	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Pediococcus pentosaceus</i> NCIMB 12455	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Pediococcus pentosaceus</i> NCIMB 30068	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Pediococcus pentosaceus</i> NCIMB 30089	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Pediococcus pentosaceus</i> NCIMB 30168	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Pediococcus pentosaceus</i> NCIMB 30171	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Propionibacterium acidipropionici</i> CNCM MA 26/4U	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Rhodopseudomonas palustris</i> ATTC 17001	Microrganismi	Conservante per insilati	UE: nessuna rivalutazione
	1	k	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> IFO 0203	Microrganismi	Conservante per insilati	

**Categoria 2: additivi organolettici***Gruppo funzionale a): coloranti*

N. CE	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8		9
E 102	2	a (iii) <sup>17</sup>	Tartrazina	C <sub>16</sub> H <sub>9</sub> N <sub>4</sub> O <sub>9</sub> S <sub>2</sub> Na <sub>3</sub>	Pesci ornamentali	–	–	–	–
					Uccelli granivori ornamentali	–	–	150	–
					Piccoli roditori	–	–	150	–
E 110	2	a (iii)	Giallo arancio S (Sunset Yellow FCF)	C <sub>16</sub> H <sub>10</sub> N <sub>2</sub> O <sub>7</sub> S <sub>2</sub> Na <sub>2</sub>	Pesci ornamentali	–	–	–	–
					Uccelli granivori ornamentali	–	–	150	–
					Piccoli roditori	–	–	150	–
E 124	2	a (iii)	Ponceau 4 R	C <sub>20</sub> H <sub>11</sub> N <sub>2</sub> O <sub>10</sub> S <sub>3</sub> Na <sub>3</sub>	Pesci ornamentali	–	–	–	–
E 127	2	a (iii)	Eritrosina	C <sub>20</sub> H <sub>6</sub> I <sub>4</sub> O <sub>5</sub> Na <sub>2</sub> H <sub>2</sub> O	Pesci ornamentali	–	–	–	–
E 131	2	a (iii)	Blu patentato V	Sale calcio dell'acido disulfonico dell'anidride dell'omidrossitetraetil diamino trifenilcarbinolo	Tutte le specie o categorie di animali ad eccezione di cani e gatti, uccelli granivori ornamentali e piccoli roditori	–	–	–	Consentite negli alimenti per animali soltanto nei prodotti di: I) cascami di derrate alimentari; o

- <sup>17</sup> i) sostanze che conferiscono o restituiscono colore agli alimenti per animali;  
ii) sostanze che, se somministrate agli animali, conferiscono colore agli alimenti di origine animale;  
iii) sostanze che influiscono favorevolmente sul colore di pesci o uccelli ornamentali.

N. CE	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8		9
									II) cereali o farina di manioca denaturati; o III) altre materie prime denaturate con queste sostanze o colorate al momento della preparazione tecnica per permettere l'identificazione necessaria durante la fabbricazione
E 131	2	a (iii)	Blu patentato V	Sale calcico dell'acido disulfonico dell'anidride dell'idrossitetraetil diamino trifenilcarbinolo	Cani e gatti Uccelli granivori ornamentali Piccoli roditori	– – –	– – –	– 150 150	– – –
E 132	2	a (iii)	Indigotina	$C_{16}H_8N_2O_8S_2Na_2$	Pesci ornamentali	–	–	–	–
E 141		a (iii)	Complesso rame-clorofilla	-	Pesci ornamentali Uccelli granivori ornamentali Piccoli roditori	– – –	– – –	– 150 150	– – –

N. CE	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8		9
E 142	2	a (iii)	Verde acido brillante BS (verde lissamina)	Sale sodico dell'acido 4-4'-bis (dimetil-amino) difenilmetilene-2-naftolo-3,6-disulfonico	Tutte, ad eccezione di cani, gatti e pesci ornamentali	–	–	–	Consentite negli alimenti per animali soltanto nei prodotti di: I) cascami di derrate alimentari; oppure II) cereali o farina di manioca denaturati; oppure III) altre materie prime denaturate con queste sostanze o colorate al momento della preparazione tecnica per permettere l'identificazione necessaria durante la fabbricazione
E 142	2	a (iii)	Verde acido brillante BS (verde lissamina)		Cani, gatti e pesci ornamentali	–	–	–	–
E 153	2	a (iii)	Carbone vegetale	C	Pesci ornamentali	–	–	–	–
E 160a	2	a (iii)	Beta-carotina	C <sub>40</sub> H <sub>56</sub>	Canarini	–	–	–	–
E 160b	2	a (iii)	Bixina	C <sub>25</sub> H <sub>30</sub> O <sub>4</sub>	Pesci ornamentali	–	–	–	–

N. CE	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8		9
E 160c	2	a	Capsantina	C <sub>40</sub> H <sub>56</sub> O <sub>3</sub>	Pollame	–	–	80 <sup>18</sup>	–
E 160e	2	a	Beta-apo-8'-carotenale	C <sub>30</sub> H <sub>40</sub> O	Pollame	–	–	80 <sup>19</sup>	–
E 160f	2	a	Estere etilico dell'acido beta-apo-8'-carotenico	C <sub>32</sub> H <sub>44</sub> O <sub>2</sub>	Pollame	–	–	80 <sup>20</sup>	–
E 161b	2	a	Luteina	C <sub>40</sub> H <sub>56</sub> O <sub>2</sub>	Pollame	–	–	80 <sup>21</sup>	–
E 161c	2	a	Criptoxantina	C <sub>40</sub> H <sub>56</sub> O	Pollame	–	–	80 <sup>22</sup>	–
E 161g	2	a	Cantaxantina	C <sub>40</sub> H <sub>52</sub> O <sub>2</sub>	Volatili da cortile, ad eccezione delle galline ovaiole	–	–	25	La miscela di cantaxantina e altri carotenoidi e xantofille è ammessa a condizione che la concentrazione totale non superi 80 mg/kg nell'alimento per animali completo
					Galline ovaiole			8	

<sup>18</sup> Separatamente o con altri carotenoidi e xantofille (E 160c, E 160e, E 160f, E 161b, E 161c, E 161g, E 161h, E 161i).

<sup>19</sup> Separatamente o con altri carotenoidi e xantofille (E 160c, E 160e, E 160f, E 161b, E 161c, E 161g, E 161h, E 161i).

<sup>20</sup> Separatamente o con altri carotenoidi e xantofille (E 160c, E 160e, E 160f, E 161b, E 161c, E 161g, E 161h, E 161i).

<sup>21</sup> Separatamente o con altri carotenoidi e xantofille (E 160c, E 160e, E 160f, E 161b, E 161c, E 161g, E 161h, E 161i).

<sup>22</sup> Separatamente o con altri carotenoidi e xantofille (E 160c, E 160e, E 160f, E 161b, E 161c, E 161g, E 161h, E 161i).

N. CE	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8		9
									Rispettare il valore massimo fissato per le derrate alimentari
					Salmoni e trote	–	–	25	Somministrazione autorizzata solo a partire dall'età di 6 mesi La miscela di cantaxantina e astaxantina è ammessa a condizione che non superi la concentrazione totale di 100 mg/kg nell'alimento per animali completo
					Cani, gatti e pesci ornamentali	–	–	–	–
					Uccelli da compagnia e ornamentali	–	–	–	–
E 161h	2	a	Zeaxantina	C <sub>40</sub> H <sub>56</sub> O <sub>2</sub>	Pollame	–	–	80 <sup>23</sup>	–
E 161i	2	a	Citranaxantina	C <sub>33</sub> H <sub>44</sub> O	Galline ovaiole	–	–	80 <sup>24</sup>	–

<sup>23</sup> Separatamente o con altri carotenoidi e xantofille (E 160c, E 160e, E 160f, E 161b, E 161c, E 161g, E 161h, E 161i).

<sup>24</sup> Separatamente o con altri carotenoidi e xantofille (E 160c, E 160e, E 160f, E 161b, E 161c, E 161g, E 161h, E 161i).

N. CE	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8		9
E 161j	2	a	Astaxantina	C <sub>40</sub> H <sub>52</sub> O <sub>4</sub>	Salmoni e trote	–	–	100	Somministrazione autorizzata solo a partire dall'età di 6 mesi La miscela di cantaxantina e astaxantina è ammessa a condizione che non superi la concentrazione totale di 100 mg/kg nell'alimento per animali completo
					Pesci ornamentali	-	-	-	-
E 172	2	a (iii)	Ossido ferrico rosso	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Pesci ornamentali	–	–	–	–
	<i>Tutte le sostanze coloranti autorizzate per colorare i prodotti alimentari, diverse dal Blu patentato V e dal Verde acido brillante e Cantaxantina</i>				Tutte				Consentite negli alimenti per animali soltanto nei prodotti di: I) cascami di derrate alimentari; oppure II) altre materie prime denaturate con queste sostanze o colorate al momento

N. CE	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8		9
									della preparazione tecnica per permettere l'identificazione necessaria durante la fabbricazione
					Cani e gatti	–	–	–	–

**Categoria 2: additivi organolettici***Gruppo funzionale b): aromatizzanti*

N. CE	Catego- ria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descri- zione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8		9
E 954 (i)	2	b	Saccarina	$C_7H_5NO_3S$	Suinetti	4 mesi	–	150	–
E 954 (ii)	2	b	Saccarinato di calcio	$C_7H_3N_2CaO_3S$	Suinetti	4 mesi	–	150	–
E 954 (iii)	2	b	Saccarinato di sodio	$C_7H_4NNaO_3S$	Suinetti	4 mesi	–	150	–
E 959	2	b	Neoesperidina diidro- calcone	$C_{28}H_{36}O_{15}$	Suinetti	4 mesi	–	35	–
					Cani	–	–	35	–
					Ovini	–	–	30	–
					Vitelli	–	–	30	–
			Tutti i prodotti naturali e i prodotti sintetici corrispondenti	–	Tutte	–	–	–	–

**Categoria 3: additivi nutrizionali***Gruppo funzionale a): vitamine, provitamine e sostanze chimicamente definite ad effetto analogo*

Numero d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore massimo per kg di alimento completo con un'umidità del 12 %	Altre disposizioni	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
E 672	3	a	Vitamina A	–	Polli da ingrasso Anatre da ingrasso Tacchini da ingrasso Agnelli da ingrasso Suini da ingrasso Bovini da ingrasso	–	13500 UI	Tutti gli alimenti ad eccezione degli alimenti per bestiame giovane	
					Vitelli da ingrasso	–	25000 UI	Soltanto negli alimenti d'allattamento	
					Altre specie o categorie animali	–	–	Tutti gli alimenti	
E 670	3	a	Vitamina D <sub>2</sub>	–	Suinetti Vitelli	–	10000 UI	Soltanto negli alimenti d'allattamento	La somministrazione simultanea di vitamina D <sub>3</sub> è vietata
					Bovini Ovini Equidi	–	4000 UI	–	"
					Altre specie o categorie animali, ad eccezione di pollame e pesci	–	2000 UI	–	"

Numero d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore massimo per kg di alimento completo con un'umidità del 12 %	Altre disposizioni	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
E 671	3	a	Vitamina D <sub>3</sub>	–	Suinetti	–	10000 UI	Soltanto negli alimenti d'allattamento	La somministrazione simultanea di vitamina D <sub>2</sub> è vietata
					Vitelli	–	4000 UI		
					Bovini Ovini Equidi	–	4000 UI	–	"
					Polli da ingrasso Tacchini	–	5000 UI	–	"
					Altro pollame Pesci	–	3000 UI	–	"
				Altre specie o categorie animali	–	2000 UI	–	"	
3a670a	3	a	25-idrossi-colecalciferolo	Composizione dell'additivo: forma stabilizzata di 25-idrossicolecalciferolo Caratterizzazione del principio attivo: 25-idrossicolecalciferolo, C <sub>27</sub> H <sub>44</sub> O <sub>2</sub> .H <sub>2</sub> O numero CAS: 63283-36-3	Polli da ingrasso	–	0,100 mg	1. L'additivo va aggiunto agli alimenti per animali sotto forma di premiscela 2. Tenore massimo della combinazione di 25-idrossicolecalciferolo con vitamina D <sub>3</sub> (colecalciferolo) per kg di alimento completo	
					Altro pollame	–	0,080 mg		
					Tacchini da ingrasso	–	0,100 mg		
					Suini	–	0,050 mg		

Numero d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore massimo per kg di alimento completo con un'umidità del 12 %	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<p>Criteri di purezza: 25-idrossicolecalciferolo &gt; 94 %, Altri steroli correlati &lt; 1 % ciascuno Eritrosina &lt; 5 mg/kg</p> <p>Metodo analitico: Determinazione del 25-idrossicolecalciferolo: cromatografia liquida ad alte prestazioni insieme a uno spettrometro di massa (HPLC-MS)</p> <p>Determinazione della vitamina D<sub>3</sub> nell'alimento completo: metodo HPLC a fase inversa con rivelazione UV a 265 nm [EN 12821:2000]</p>				<p>(40 UI vit. D<sub>3</sub> = 0,001 mg):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ≤ 0,125 mg (equivalente a 5 000 UI di vitamina D<sub>3</sub>) per i polli da ingrasso e i tacchini da ingrasso,</li> <li>- ≤ 0,080 mg per l'altro pollame,</li> <li>- ≤ 0,050 mg per i suini</li> </ul> <p>3. Non è consentito l'uso simultaneo di vitamina D<sub>2</sub></p> <p>4. Il tenore di etossichina deve essere riportato sull'etichetta</p> <p>5. Ai fini della sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio</p>

Numero d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore massimo per kg di alimento completo con un'umidità del 12 %	Altre disposizioni	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
–	Tutte le sostanze del gruppo, ad eccezione della vitamina A e della vitamina D				Tutte	–	–	Tutti gli alimenti	

**Categoria 3: additivi nutrizionali***Gruppo funzionale b): composti di oligoelementi*

Numero d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Elemento	Additivo	Denominazione chimica	Tenore massimo per kg d'alimento completo con un'umidità del 12 %	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	7	8
E 1	3	b	Ferro – Fe	Carbonato ferroso (ii)	FeCO <sub>3</sub>	Ovini 500 (in totale)	–
				Cloruro ferroso (II), tetraidrato	FeCl <sub>2</sub> · 4H <sub>2</sub> O	Animali da compagnia 1250 (in totale)	–
				Cloruro ferrico (III), esaidrato	FeCl <sub>3</sub> · 6H <sub>2</sub> O	Suinetti fino a una settimana prima dello svezzamento	–
				Citrato ferroso (II), esaidrato	Fe <sub>3</sub> (C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> O <sub>7</sub> ) <sub>2</sub> · 6H <sub>2</sub> O	250 mg/giorno	–
				Fumarato ferroso (II)	FeC <sub>4</sub> H <sub>2</sub> O <sub>4</sub>	Altri suini 750 (in totale)	–
				Lattato ferroso (II), triidrato	Fe(C <sub>3</sub> H <sub>5</sub> O <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> · 3H <sub>2</sub> O	Altre specie 750 (in totale)	–
				Ossido ferrico (III)	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>		–
				Solfato ferroso (II), monoidrato	FeSO <sub>4</sub> · H <sub>2</sub> O		–
				Solfato ferroso (II), eptaidrato	FeSO <sub>4</sub> · 7H <sub>2</sub> O		–
				Chelato ferroso d'aminoacidi, idrato	Fe(x) <sub>1-3</sub> · nH <sub>2</sub> O (x = anione di aminoacidi da proteine di soia, idrolizzato, peso molecolare inferiore a 1500)		–
				Chelato ferroso di idrato di glicina	Fe(x) <sub>1-3</sub> · nH <sub>2</sub> O (x = anione di glicina sintetica)		–

1	2	3	4	5	6	7	8
Numero d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Elemento	Additivo	Denominazione chimica	Tenore massimo per kg d'alimento completo con un'umidità del 12 %	Altre disposizioni
E 2	3	b	Iodio – I	Iodato di calcio esaidrato	$\text{Ca}(\text{IO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	Equidi: 4 (in totale); pesci: 20 (in totale); vacche da latte e galline ovaiole: 5 (in totale); altre specie o categorie animali: 10 (in totale)	–
				Iodato di calcio anidro	$\text{Ca}(\text{IO}_3)_2$		–
				Ioduro di sodio	$\text{NaI}$		–
				Ioduro di potassio	$\text{KI}$		–
E 3	3	b	Cobalto – Co	Acetato di cobalto(II), tetraidrato	$\text{Co}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$	2 (in totale)	–
				Carbonato basico di cobalto (II), monoidrato	$2\text{CoCO}_3 \cdot 3\text{Co}(\text{OH})_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$		–
				Cloruro di cobalto (II), esaidrato	$\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$		–
				Solfato di cobalto (II), eptaidrato	$\text{CoSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$		–
				Solfato di cobalto (II), monoidrato	$\text{CoSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$		–
				Nitrato di cobalto (II), esaidrato	$\text{Co}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$		–

Numero d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Elemento	Additivo	Denominazione chimica	Tenore massimo per kg d'alimento completo con un'umidità del 12 %	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	7	8
E 4	3	b	Rame – Cu	Acetato di rame (II), monoidrato	$\text{Cu}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$	<p>Suini*</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– fino a 12 settimane: 170 (in totale)</li> <li>– altri suini 25 (in totale)</li> </ul> <p>Bovini**</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– alimenti d'allattamento e altri alimenti completi destinati all'alimentazione di bovini prima dell'inizio della ruminazione 15 (in totale)</li> <li>– altri bovini 35 (in totale)</li> </ul> <p>Ovini*** 15 (in totale)</p> <p>Pesci 25 (in totale)</p> <p>Crostacei 50 (in totale)</p> <p>Altre specie 25 (in totale)</p>	<p>Le seguenti indicazioni devono comparire sull'etichetta e nella documentazione d'accompagnamento:</p> <p>* Alimenti composti per suini: obbligatoria la dichiarazione del Cu</p> <p>** Per i bovini dopo l'inizio della ruminazione: laddove il tenore di rame negli alimenti sia inferiore a 20 mg/kg: «il tenore di rame in questo alimento può provocare carenza di rame in bovini che si nutrono in pascoli con tenori elevati di molibdeno o di zolfo»</p> <p>*** Per gli ovini: laddove il tenore di rame negli alimenti sia superiore a 10 mg/kg: «il tenore di rame in questo alimento può provocare intossicazioni in talune razze ovine»</p>
				Carbonato basico di rame (II), monoidrato	$\text{CuCO}_3 \cdot \text{Cu}(\text{OH})_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$		
				Cloruro rameico (II), diidrato	$\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$		
				Metionato di rame (II)	$\text{Cu}(\text{C}_5\text{H}_{10}\text{NO}_2\text{S})_2$		
				Ossido rameico (II)	$\text{CuO}$		
				Solfato rameico (II), monoidrato	$\text{CuSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$		
				Solfato rameico (II), pentaidrato	$\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$		
				Chelato rameico di aminoacidi, idrato	$\text{Cu}(x)_{1-3} \cdot n\text{H}_2\text{O}$ (x = anione di aminoacidi da proteine di soia, idrolizzato, peso molecolare inferiore a 1500)		
Chelato rameico di idrato di glicina	$\text{Cu}(x)_{1-3} \cdot n\text{H}_2\text{O}$ (x = anione di glicina sintetica)						

Numero d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Elemento	Additivo	Denominazione chimica	Tenore massimo per kg d'alimento completo con un'umidità del 12 %	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	7	8
E 5	3	b	Manganese – Mn	Carbonato manganoso (II)	$MnCO_3$	Pesci 100 (in totale) Altre specie 150 (in totale)	–
				Cloruro manganoso (II), tetraidrato	$MnCl_2 \cdot 4H_2O$		–
				Fosfato acido di manganese (II), triidrato	$MnHPO_4 \cdot 3H_2O$		–
				Ossido manganoso (II)	MnO		–
				Ossido manganoso (III)	$Mn_2O_3$		–
				Solfato manganoso (II), tetraidrato	$MnSO_4 \cdot 4H_2O$		–
				Solfato manganoso (II), monoidrato	$MnSO_4 \cdot H_2O$		–
				Chelato di manganese di aminoacidi, idrato	$Mn(x)_{1-3} \cdot nH_2O$ (x = anione di aminoacidi da proteine di soia, idrolizzato, peso molecolare inferiore a 1500)		–
Chelato di manganese di idrato di glicina	$Mn(x)_{1-3} \cdot nH_2O$ (x = anione di glicina sintetica)	–					
E 6	3	b	Zinco – Zn	Lattato di zinco, triidrato	$Zn(C_3H_5O_3)_2 \cdot 3H_2O$	Animali da compagnia 250 (in totale) Pesci 200 (in totale) Alimenti per allattamento	–
				Acetato di zinco, diidrato	$Zn(CH_3 \cdot COO)_2 \cdot 2H_2O$		–
				Carbonato di zinco	$ZnCO_3$		–
				Cloruro di zinco, monoidrato	$ZnCl_2 \cdot H_2O$		–

Numero d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Elemento	Additivo	Denominazione chimica	Tenore massimo per kg d'alimento completo con un'umidità del 12 %	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	7	8
				Ossido di zinco	ZnO	200 (in totale)	–
				Solfato di zinco, eptaidrato	ZnSO <sub>4</sub> · 7H <sub>2</sub> O	Altre specie 150 (in totale)	Tenore di piombo max. 600 mg/kg
				Solfato di zinco, monoidrato	ZnSO <sub>4</sub> · H <sub>2</sub> O		–
				Chelato di zinco di aminoacidi, idrato	Zn(x) <sub>1-3</sub> · nH <sub>2</sub> O (x = anione di aminoacidi da proteina di soia idrolizzato, peso molecolare inferiore a 1500)		–
				Chelato di zinco di idrato di glicina	Zn (x) <sub>1-3</sub> · nH <sub>2</sub> O (x = anione di glicina sintetica)		–
E 7	3	b	Molibdeno – Mo	Molibdato di ammonio	(NH <sub>4</sub> ) <sub>6</sub> Mo <sub>7</sub> O <sub>24</sub> · 4H <sub>2</sub> O	2,5 (in totale)	
				Molibdato di sodio	Na <sub>2</sub> MoO <sub>4</sub> · 2H <sub>2</sub> O		
E 8	3	b	Selenio – Se	Selenio di sodio	Na <sub>2</sub> SeO <sub>3</sub>	0,5 (in totale)	–
				Selenato di sodio	Na <sub>2</sub> SeO <sub>4</sub>		–
3b8.10 (E 8.1)	3	b	Selenio – Se	Forma organica di selenio prodotto da <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-3060 (lievito al selenio inattivato)	Selenio in forma organica, principalmente selenometionina (63 %) e componenti al selenio di basso peso molecolare (34–36 %) con un tenore di 2000–2400 mg di Se/kg	0,5 (in totale)	L'additivo va aggiunto agli alimenti per animali composti sotto forma di premiscela. Per la sicurezza degli utenti durante la manipolazione: dispositivi di protezione

Numero d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Elemento	Additivo	Denominazione chimica	Tenore massimo per kg d'alimento completo con un'umidità del 12 %	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	7	8
					(97–99 % di selenio organico) Metodo analitico <sup>25</sup> : spettrometria di assorbimento atomico con fornetto di grafite Zeeman (AAS) oppure AAS ibrido		dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.
3b8.11	3	b	Selenio – Se	Alcosel 2000 Selenometionina prodotta da <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NCYC R397 (lievito al selenio inattivato)	Caratterizzazione dell'additivo: selenio in forma organica, principalmente selenometionina (63 %) con un tenore di 2000–2400 mg di Se/kg (97–99 % di selenio organico) Metodo analitico: spettrometria di assorbimento atomico con fornetto di grafite Zeeman (AAS) oppure AAS ibrido	Tutte le specie 0,5 (in totale)	1. L'additivo va aggiunto agli alimenti per animali sotto forma di premiscela. 2. Per la sicurezza degli utenti durante la manipolazione: dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.
3b8.12	3	b	Selenio – Se	Selsaf Selenometionina prodotta da <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-3399 (lievito al selenio inattivato)	Caratterizzazione dell'additivo: selenio in forma organica, principalmente selenometionina (63 %) con un tenore di 2000–2400 mg di Se/kg (97–99 % di selenio organico)	Tutte le specie 0,5 (in totale)	1. L'additivo va aggiunto agli alimenti per animali sotto forma di premiscela. 2. Per la sicurezza degli utenti durante la manipolazione: dispositivi di protezione dell'apparato re-

<sup>25</sup> Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: [www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives](http://www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives)

Numero d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Elemento	Additivo	Denominazione chimica	Tenore massimo per kg d'alimento completo con un'umidità del 12 %	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	7	8
					Caratterizzazione del principio attivo: selenometionina prodotta da <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-3399 (lievito al selenio inattivato) Metodo analitico: spettrometria di assorbimento atomico con fornetto di grafite Zeeman (AAS) oppure AAS ibrido		spiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.

**Categoria 3: additivi nutrizionali***Gruppo funzionale c): aminoacidi, loro sali e analoghi*

N.	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Descrizione	Indicazioni obbligatorie	Indicazioni facoltative	Esigenze riguardanti la composizione (nella sostanza originale)		Osservazioni
1	2	3	4	5	6	7	8		9
3.1.1	3	c	DL-metionina	DL-metionina tecnicamente pura $\text{CH}_3\text{S}(\text{CH}_2)_2\text{-CH}(\text{NH}_2)\text{-COOH}$	Acqua DL-metionina		DL-metionina	min. 98 %	
3.1.3	3	c	Metionina di zinco per bovini, ovini e caprini con rumine funzionante (Metionina di zinco)	Metionina di zinco, tecnicamente pura $[\text{CH}_3\text{S}(\text{CH}_2)_2\text{-CH}(\text{NH}_2)\text{-COO}]_2\text{Zn}$	Acqua DL-metionina		DL-metionina Zinco	min. 80 % max. 18,5 %	
3.1.4	3	c	Concentrato di sodio di DL-metionina, liquido	Concentrato di DL-metionina liquido tecnicamente puro $[\text{CH}_3\text{S}(\text{CH}_2)_2\text{-CH}(\text{NH}_2)\text{-COO}]\text{Na}$	Acqua DL-metionina		DL-metionina Sodio	min. 40 % min. 6,2 %	
3.1.5	3	c	DL-metionina per ruminanti, protetta nel rumine	DL-metionina tecnicamente pura, protetta da copolimero vinylpyridinestyrene	Acqua DL-metionina				

N.	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Descrizione	Indicazioni obbligatorie	Indicazioni facoltative	Esigenze riguardanti la composizione (nella sostanza originale)		Osservazioni
1	2	3	4	5	6	7	8		9
3.1.6	3	c	Acido DL-2-idrossi-4-metilmercapto-butirrico per tutti gli animali (idrossido analogo di metionina)	Acido DL-2-idrossi-4-metilmercapto-butirrico $\text{CH}_3\text{-S-(CH}_2\text{)}_2\text{-CH(OH)-COOH}$	Acqua Acido completo Acido monomero		Acido completo Acido monomero	min. 85 %  min. 65 %	Indicazione sull'etichetta o sull'imballaggio di alimenti composti per animali: denominazione del prodotto come descritto nella colonna 4 tenore di acido monomero e acido completo tenore del prodotto nell'alimento per animali
3.1.7	3	c	Sale di calcio di acido DL-2-idrossi-4metilmercapto-butirrico per tutti gli animali (Sale di calcio del idrossido analogo di metionina)	Sale di calcio di acido DL-2-idrossi-4-metilmercapto-butirrico $[\text{CH}_3\text{-S-(CH}_2\text{)}_2\text{-CH(OH)-COO}]_2 \text{Ca}$	Acqua Acido monomero		Acido monomero Calcio	min. 83 %  min. 12 %	Indicazione sull'etichetta o sull'imballaggio di alimenti composti per animali: denominazione del prodotto come descritto nella colonna 4 tenore di acido monomero

N.	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Descrizione	Indicazioni obbligatorie	Indicazioni facoltative	Esigenze riguardanti la composizione (nella sostanza originale)		Osservazioni
1	2	3	4	5	6	7	8		9
									tenore del prodotto nell'alimento per animali
3.1.8	3	c	Estere isopropilico dell'analogo idrossilato della metionina	Analogo della metionina $\text{CH}_3\text{-S}(\text{CH}_2)_2\text{-CH}(\text{OH})\text{-COO-CH}(\text{CH}_3)_2$	Estere Acqua		Esteri mono-meri <sup>26</sup> Tenore in acqua	min. 90 %  max. 1 %	Indicazione sull'etichetta o sull'imballaggio del prodotto: <ul style="list-style-type: none"> <li>– estere isopropilico dell'acido 2-idrossi-4-metiltiobutanoico</li> </ul> Indicazione sull'etichetta o sull'imballaggio di alimenti composti per animali: <ul style="list-style-type: none"> <li>– analogo della metionina: estere isopropilico dell'acido 2-idrossi-4-metiltiobutanoico</li> <li>– percentuale di incorporazione dell'analogo della</li> </ul>

<sup>26</sup> Nella sostanza secca.

N.	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Descrizione	Indicazioni obbligatorie	Indicazioni facoltative	Esigenze riguardanti la composizione (nella sostanza originale)		Osservazioni
1	2	3	4	5	6	7	8		9
									metionina (HMBi) nell'alimento per animali
3.2.1	3	c	L- Lisina	L-Lisina, tecnicamente pura $\text{NH}_2\text{-(CH}_2\text{)}_4\text{-CH(NH}_2\text{)-COOH}$	Acqua L-lisina		L-lisina	min. 98 %	
3.2.2	3	c	Concentrato di L-lisina, liquido	Concentrato basico di L-lisina, liquido, dalla fermentazione del saccarosio, della melassa, di prodotti amidacei e dei loro idrolisati $\text{NH}_2\text{-(CH}_2\text{)}_4\text{-CH(NH}_2\text{)-COOH}$	Acqua L-lisina		L-lisina	min. 60 %	
3.2.3	3	c	L-lisina monoidrocloride (L-lisina HCl)	L-lisina monoidrocloride, tecnicamente pura $\text{NH}_2\text{-(CH}_2\text{)}_4\text{-CH(NH}_2\text{)-COOH} \cdot \text{HCl}$	Acqua L-lisina		L-lisina	min. 78 %	
3.2.4	3	c	Concentrato di L-lisina monoidrocloride, liquido (L-lisina HCl, liquido)	Concentrato di L-lisina monoidrocloride, liquido, dalla fermentazione del saccarosio, della melassa, di prodotti amidacei e dei loro idrolisati $\text{NH}_2\text{-(CH}_2\text{)}_4\text{-CH(NH}_2\text{)-COOH} \cdot \text{HCl}$	Acqua L-lisina		L-lisina	min. 22,4 %	

N.	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Descrizione	Indicazioni obbligatorie	Indicazioni facoltative	Esigenze riguardanti la composizione (nella sostanza originale)		Osservazioni
1	2	3	4	5	6	7	8		9
3.2.5	3	c	Solfato di L-lisina e relativi sottoprodotti risultanti dalla fermentazione (Solfato di L-lisina con prodotti di fermentazione)	Solfato di L-lisina e relativi sottoprodotti risultanti dalla fermentazione di sciroppo di zucchero, melassa, cereali, prodotti amidacei e relativi idrolisati con <i>Corynebacterium glutamicum</i> [NH <sub>2</sub> -(CH <sub>2</sub> ) <sub>4</sub> -CH(NH <sub>2</sub> )-COOH] <sub>2</sub> · HSO <sub>4</sub>	Acqua L-lisina		L-lisina	min. 40 %	
3.3.1	3	c	L-treonina	L-treonina, tecnicamente pura CH <sub>3</sub> -CH(OH)-CH(NH <sub>2</sub> )-COOH	Acqua L-treonina		L-treonina	min. 98 %	
3c3.7.1	3	c	L-valina	Composizione dell'additivo: L-valina con una purezza di almeno 98 % (sulla sostanza secca) prodotta da <i>Escherichia coli</i> (K-12 AG314) FER M ABP-10640 Caratterizzazione del principio attivo: L-valina (C 5H 11NO 2) Metodo d'analisi: metodo d'analisi comunitario per il dosaggio degli aminoac-	Acqua L-valina				

N.	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Descrizione	Indicazioni obbligatorie	Indicazioni facoltative	Esigenze riguardanti la composizione (nella sostanza originale)		Osservazioni
1	2	3	4	5	6	7	8		9
				cici [regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione]					
3.4.1	3	c	L-triptofano	L-triptofano tecnicamente puro (C <sub>8</sub> H <sub>5</sub> -NH)-CH <sub>2</sub> -CH-COOH NH <sub>2</sub>	Acqua L-triptofano		L-triptofano	min. 98 %	

**Categoria 3: additivi nutrizionali***Gruppo funzionale d): urea e suoi derivati*

N.	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Descrizione	Indicazioni obbligatorie	Indicazioni facoltative	Esigenze riguardanti la composizione (nella sostanza originale)		Osservazioni
1	2	3	4	5	6	7	8		9
2.1.1	3	d	Urea per bovini, ovini e caprini con ruminante funzionante (urea)	Urea, tecnicamente pura $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$	Azoto		Urea	min. 97 %	Indicazione sull'etichetta o sull'imballaggio di alimenti composti per animali: denominazione del prodotto come descritto nella colonna 4 tenore del prodotto nell'alimento per animali tenore di azoto non proteico, espresso in proteina grezza (in % riferito alla proteina grezza totale)
2.1.2.	3	d	Biureto per bovini, ovini e caprini con ruminante funzionante (biureto)	Biureto tecnicamente puro $(\text{CONH}_2)_2\text{-NH}$	Azoto		Biureto	min. 97 %	Indicazione sull'etichetta o sull'imballaggio di alimenti composti per animali: denominazione del prodotto come descritto nella colonna 4

N.	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Descrizione	Indicazioni obbligatorie	Indicazioni facoltative	Esigenze riguardanti la composizione (nella sostanza originale)		Osservazioni
1	2	3	4	5	6	7	8		9
									tenore del prodotto nell' alimento per animali tenore di azoto non proteico, espresso in proteina grezza (in % riferito alla proteina grezza totale)
2.1.3.	3	d	Fosfato d'urea per bovini, ovini e caprini con rumine funzionante (fosfato d'urea)	Fosfato d'urea, tecnicamente puro $\text{CO}(\text{NH}_2)_2 \cdot \text{H}_3\text{PO}_4$	Azoto Fosforo		Azoto Fosforo	min. 16,5 % min. 18 %	Indicazione sull'etichetta o sull'imballaggio di alimenti composti per animali: denominazione del prodotto come descritto nella colonna 4 tenore del prodotto nell' alimento per animali tenore di azoto non proteico, espresso in proteina grezza (in % riferito alla proteina grezza totale)

N.	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Descrizione	Indicazioni obbligatorie	Indicazioni facoltative	Esigenze riguardanti la composizione (nella sostanza originale)		Osservazioni
1	2	3	4	5	6	7	8		9
2.1.4	3	d	Isobutilene diureico per bovini, ovini e caprini con rumine funzionante (isobutilene diuretico)	Isobutilene diureico, tecnicamente puro (CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> -(CH) <sub>2</sub> -(NHCONH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub>	Azoto		Azoto Isobutilaldehyde	min. 30 % min. 35 %	Indicazione sull'etichetta o sull'imballaggio di alimenti composti per animali: denominazione del prodotto come descritto nella colonna 4 tenore del prodotto nell'alimento per animali tenore di azoto non proteico, espresso in proteina grezza (in % riferito alla proteina grezza totale)

**Categoria 4: additivi zootecnici<sup>27</sup>**

**Categoria 5: coccidiostatici e istomonostatici<sup>28</sup>**

<sup>27</sup> Liste degli additivi autorizzati per alimenti per animali della categoria 4 consultabili sul sito Internet di ALP sotto [www.alp.admin.ch](http://www.alp.admin.ch), nei documenti 2.4a e 2.4b.

<sup>28</sup> Lista degli additivi autorizzati per alimenti per animali della categoria 5 consultabile sul sito Internet di ALP sotto [www.alp.admin.ch](http://www.alp.admin.ch), nel documento 2.4d.

*Allegato 3*  
(art. 5, 6 e 10)

### **Elenco degli usi consentiti degli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali (elenco degli alimenti dietetici)**

L'elenco degli usi consentiti degli alimenti dietetici per animali, con le rispettive caratteristiche nutrizionali, deve essere conforme alle prescrizioni dell'allegato I della direttiva 2008/38/CE<sup>29</sup>.

<sup>29</sup> Direttiva 2008/38/CE della Commissione del 5 mar. 2008 che stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali, GU L 62 del 6.3.2008, pag. 9; modificata da ultimo dal Regolamento (UE) 1070/2010, GU L 306 del 23.11.2010, pag. 42.

*Allegato 4.1*  
(art. 2)

## **Elenco delle sostanze la cui immissione sul mercato o il cui uso ai fini dell'alimentazione animale sono vietati o autorizzati con restrizioni**

### **Parte 1**

Le seguenti sostanze non possono essere somministrate ad animali né immesse sul mercato come alimenti per animali:

- a. sterco, urina, nonché il contenuto dell'apparato digerente separato tramite svuotamento o asportazione, indipendentemente dal tipo di lavorazione o di aggiunta;
- b. pelli trattate, compreso il cuoio, e loro scarti;
- c. sementi nonché materiale vegetale e di moltiplicazione, che dopo la raccolta sono stati sottoposti, in previsione della loro destinazione, a un trattamento particolare con prodotti fitosanitari, nonché qualsiasi sottoprodotto ricavato da essi;
- d. legno e segatura trattati con prodotti protettivi nonché sottoprodotti ricavati da essi;
- e. tutti i rifiuti ottenuti durante le diverse fasi di trattamento delle acque di scarico comunali, domestiche o industriali, indipendentemente dal fatto che tali rifiuti siano stati ulteriormente trattati e indipendentemente dall'origine delle acque di scarico;
- f. rifiuti comunali solidi, come rifiuti domestici;
- g. rifiuti non trattati provenienti da esercizi nel settore della ristorazione, tranne le derrate alimentari di origine vegetale, che in base al loro grado di freschezza sono state considerate non adatte per l'alimentazione umana;
- h. imballaggi e parti di essi risultanti dall'uso di prodotti dell'industria agroalimentare;
- i. lieviti del genere «Candida» coltivati su n-alcani;

- j. tutti i rifiuti ottenuti durante le diverse fasi di trattamento delle acque di scarico comunali, domestiche o industriali, indipendentemente dal fatto che tali rifiuti siano stati ulteriormente trattati e indipendentemente dall'origine delle acque di scarico<sup>30</sup>.

## Parte 2

Per quanto riguarda gli animali da reddito, i prodotti seguenti non possono essere utilizzati per la produzione di alimenti per animali o essere immessi sul mercato sotto forma di foraggio né essere somministrati agli animali:

- a. farina di sangue, plasma sanguigno e cellule sanguigne (prodotti ottenuti per essiccazione – eventualmente dopo separazione meccanica – del sangue di animali macellati);
- b. farina di piume (prodotto ottenuto per idrolisi, essiccazione e macinazione di piume di pollame);
- c. grassi animali estratti da parti della carcassa nocive per la salute (sottoprodotto della produzione di farina di carne);
- d. gelatina derivata da scarti di ruminanti (prodotto ottenuto per idrolisi parziale del collagene della pelle, dei tessuti connettivi e delle ossa);
- e. farina di carne e ossa (prodotto ottenuto per essiccazione, macinazione e parziale sgrassatura di parti di carne ricche in ossa di animali terrestri a sangue caldo, proveniente da macelli o aziende di trasformazione della carne);
- f. farina di carne (prodotto ottenuto per essiccazione, macinazione e parziale sgrassatura di scarti di macelli o dell'industria carnea);
- g. grumi di ossa da foraggio (prodotto ottenuto per essiccazione e frantumazione di ossa fortemente sgrassate di animali terrestri a sangue caldo);
- h. scarti essiccati dalla macellazione di pollame (prodotto ottenuto per essiccazione e macinazione di scarti di pollame macellato);
- i. pannelli di ciccioli (prodotto residuo della fabbricazione di sego o di altri grassi d'origine animale);
- j. farina di ciccioli (prodotto residuo della fabbricazione di grassi d'origine animale);
- k. farina di ossa (prodotto ottenuto per macinazione di ossa sgrassate, degelatinizzate e sterilizzate);
- l. canapa o suoi sottoprodotti, qualunque sia la forma o il tipo.

<sup>30</sup> Il termine «acque di scarico» non si riferisce alle «acque di lavorazione», ossia alle acque provenienti da condutture indipendenti nell'industria di produzione di derrate alimentari e alimenti per animali; se queste condutture sono alimentate con acqua, essa non può essere utilizzata negli alimenti per animali, a meno che si tratti di acque salubri e pulite. Le acque di lavorazione non possono essere utilizzate negli alimenti per animali a meno che non contengano materiali per derrate alimentari o alimenti per animali e siano tecnicamente prive di detergenti, disinfettanti o altre sostanze non autorizzate dalle prescrizioni sugli alimenti per animali.

*Allegato 4.2*  
(art. 3)

## Parte 1

### Alimenti per animali di origine non animale che sottostanno a maggiori controlli ufficiali

Scopo d'utilizzo previsto: Codice NC <sup>31</sup> alimento per animali	Paese d'origine	Pericolo	Frequenza degli esami della merce e dei controlli d'identità (%)
...			

## Parte 2

### Documento di accompagnamento per la liberazione di maggiori controlli

<sup>1</sup> Il documento di accompagnamento per la liberazione di maggiori controlli deve essere redatto secondo le indicazioni dell'allegato II del Regolamento (CE) n. 669/2009<sup>32</sup>.

<sup>2</sup> In tale regolamento i termini secondo il paragrafo 1 devono essere intesi come segue:

- a. «Comunità europea» come «Svizzera»;
- b. DCE come «documento svizzero di entrata».

<sup>31</sup> Se devono essere sottoposti a controlli solo determinati prodotti con lo stesso codice NC e quest'ultimo non è ulteriormente suddiviso nella nomenclatura delle merci, allo stesso si aggiunge la dicitura «ex» (per esempio «ex10 06 30»): dovrebbe essere valido solo per il riso basmati destinato esclusivamente al consumo umano).

<sup>32</sup> Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione del 24 lug. 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione, GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n.799/2011 del 9.8.2011, GU L 205 del 10.8.2011, pagg. 15–21.

*Allegato 5*  
(art. 16)

## **Disposizioni d'esecuzione concernenti l'allestimento e la presentazione di proposte nonché la valutazione e l'omologazione di additivi per alimenti per animali**

<sup>1</sup> Una domanda di omologazione di un additivo per alimenti per animali deve contenere le indicazioni e gli allegati seguenti:

- a. data;
- b. oggetto: domanda di omologazione di un additivo per alimenti per animali;
- c. tipo di omologazione (nuova, nuovo utilizzo, rinnovo, modifica, proroga, caso urgente);
- d. indirizzo completo del richiedente o di un suo rappresentante;
- e. identificazione e caratteristiche dell'additivo:
  1. descrizione (caratteristiche del principio/organismo attivo o dei principi/organismi attivi),
  2. denominazione commerciale (se del caso),
  3. categoria e gruppo funzionale,
  4. specie bersaglio,
  5. se del caso: nome del titolare dell'omologazione esistente, numero già attribuito, categoria,
  6. indicazioni relative all'omologazione della derrata alimentare (se del caso),
  7. se il prodotto contiene, è costituito o è stato ottenuto da organismi geneticamente modificati (OGM): codice di identificazione specifico, particolari,
  8. condizioni di utilizzo negli alimenti completi per animali o nell'acqua: specie o categorie di animali, età massima o peso massimo, se del caso le dosi minima e massima,
  9. particolari condizioni di utilizzo (se del caso),
  10. particolari condizioni o restrizioni per la manipolazione (se del caso),
  11. limite massimo di residui (se del caso); residuo marcatore, specie o categorie di animali, tessuti o prodotti campione, limite massimo di residui nei tessuti o nei prodotti (in µg/kg), tempi di attesa;
- f. un campione dell'additivo per alimenti per animali con indicazione di:
  1. numero di lotto o della partita,
  2. data di fabbricazione,
  3. durata di conservazione,
  4. tenore di principio attivo,
  5. peso,

6. descrizione delle proprietà,
  7. descrizione dell'imballaggio,
  8. condizioni di stoccaggio;
- g. modifica richiesta (se del caso);
- h. fascicolo completo secondo il capoverso 2.
- <sup>2</sup> Il fascicolo per una domanda di omologazione di un additivo per alimenti per animali deve adempiere i requisiti degli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 429/2008<sup>33</sup>.

<sup>33</sup> Regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione del 25 apr. 2008 sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e l'autorizzazione di additivi per mangimi, GU. L 133 del 22.5.2008, pag. 1.

*Allegato 6.1*  
(art. 17)

## **Nomenclatura dei gruppi funzionali di additivi per alimenti per animali**

- <sup>1</sup> Della categoria «1. Additivi tecnologici» fanno parte i seguenti gruppi funzionali:
- a. conservanti: sostanze o, se del caso, microrganismi che proteggono gli alimenti per animali dal deterioramento provocato da microrganismi o loro metaboliti;
  - b. antiossidanti: sostanze che prolungano la durata di conservazione degli alimenti per animali e delle loro materie prime proteggendoli dal deterioramento provocato dall'ossidazione;
  - c. emulsionanti: sostanze che rendono possibile la formazione o il mantenimento della dispersione omogenea di due o più fasi immiscibili negli alimenti per animali;
  - d. stabilizzanti: sostanze che rendono possibile il mantenimento dello stato fisico-chimico degli alimenti per animali;
  - e. addensanti: sostanze che aumentano la viscosità degli alimenti per animali;
  - f. gelificanti: sostanze che danno consistenza a un alimento per animali tramite la formazione di un gel;
  - g. leganti: sostanze che aumentano la tendenza alla fissazione delle particelle degli alimenti per animali;
  - h. sostanze per il controllo della contaminazione dei radionuclidi: sostanze che inibiscono l'assorbimento di radionuclidi o ne favoriscono l'escrezione;
  - i. antiagglomeranti: sostanze che riducono la tendenza alla fissazione delle singole particelle degli alimenti per animali;
  - j. regolatori dell'acidità: sostanze che regolano il pH degli alimenti per animali;
  - k. additivi per l'insilamento: sostanze, compresi enzimi o microrganismi, da incorporare negli alimenti per animali per migliorare la produzione di insilati;
  - l. denaturanti: sostanze che, se utilizzate per la fabbricazione di alimenti per animali trasformati, consentono di individuare l'origine degli alimenti o delle materie prime;
  - m. sostanze per la riduzione della contaminazione degli alimenti per animali dalle micotossine: sostanze che inibiscono o riducono l'assorbimento delle micotossine, ne facilitano l'escrezione o ne modificano il modo di agire.

- <sup>2</sup> Della categoria «2. Additivi organolettici» fanno parte i seguenti gruppi funzionali:
- a. coloranti:
    - i. sostanze che conferiscono o restituiscono colore agli alimenti per animali,
    - ii. sostanze che, se somministrate agli animali, conferiscono colore alle derrate alimentari da essi ricavate,
    - iii. sostanze che influiscono favorevolmente sul colore di pesci o uccelli ornamentali;
  - b. aromatizzanti: sostanze la cui aggiunta agli alimenti per animali ne aumenta l'aroma o l'appetibilità.
- <sup>3</sup> Della categoria «3. Additivi nutrizionali» fanno parte i seguenti gruppi funzionali:
- a. vitamine, pro-vitamine e sostanze chimicamente definite a effetto analogo;
  - b. composti di oligoelementi;
  - c. aminoacidi, loro sali e analoghi;
  - d. urea e suoi derivati.
- <sup>4</sup> Della categoria «4. Additivi zootecnici» fanno parte i seguenti gruppi funzionali:
- a. promotori della digestione: sostanze che, se somministrate agli animali, aumentano la digeribilità della loro dieta agendo su determinate materie prime;
  - b. stabilizzatori della flora intestinale: microrganismi o altre sostanze chimicamente definite che, se somministrati agli animali, esercitano un effetto positivo sulla flora intestinale;
  - c. sostanze che influiscono favorevolmente sull'ambiente;
  - d. altri additivi zootecnici.
- <sup>5</sup> Della categoria «5. Coccidiostatici e istomonostatici» fanno parte i seguenti gruppi funzionali:
- a. determinate sostanze a effetto coccidiostatico e istomonostatico.

*Allegato 6.2*  
(art. 15)

### **Condizioni generali per l'uso di additivi per alimenti per animali**

1. Il quantitativo di additivi che esiste in taluni alimenti per animali allo stato naturale è calcolato in modo che la somma degli elementi aggiunti a quelli presenti naturalmente non superi il tenore massimo previsto nel relativo atto di autorizzazione.
2. La miscelatura di additivi nelle premiscele e negli alimenti per animali è consentita solo nella misura in cui vi sia compatibilità fisico-chimica e biologica tra i componenti della miscela, in funzione degli effetti desiderati.
3. Gli alimenti complementari per animali, diluiti come indicato, non possono contenere additivi in percentuali superiori a quanto stabilito per gli alimenti completi per animali.
4. Nel caso di premiscele contenenti additivi per l'insilamento, sull'etichetta devono essere aggiunte chiaramente dopo «PREMISCELA» le parole «con additivi per l'insilamento».

*Allegato 7*  
(art. 21)

## **Tolleranze consentite per l'indicazione della composizione di materie prime o alimenti composti per animali**

### **Parte A: Tolleranze per i valori analitici di materie prime e alimenti composti per animali**

<sup>1</sup> Le tolleranze stabilite in questa parte contemplano scarti tecnici e analitici. Una volta fissate tolleranze analitiche riguardanti il margine di errore di misurazione e le variazioni procedurali, i valori riportati al capoverso 2 devono essere adattati di conseguenza, in modo da interessare unicamente i margini di tolleranza tecnica.

<sup>2</sup> Ove si riscontri che la composizione di una materia prima o di un alimento composto per animali deroghi al valore di etichettatura dei componenti analitici stabilito negli allegati 1.1, 1.2, 8.2 e 8.3, si applicano le tolleranze seguenti:

- a. per oli e grassi grezzi, proteina grezza e cenere grezza:
  - i)  $\pm 3$  % della massa o del volume complessivi per i tenori dichiarati pari o superiori al 24 %,
  - ii)  $\pm 12,5$  % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 24 %, ma pari o superiori all'8 %,
  - iii)  $\pm 1$  % della massa o del volume complessivi per i tenori dichiarati inferiori all'8 %;
- b. per fibra grezza, zuccheri e amido:
  - i)  $\pm 3,5$  % della massa o del volume complessivi per i tenori dichiarati pari o superiori al 20 %,
  - ii)  $\pm 17,5$  % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 20 %, ma pari o superiori al 10 %,
  - iii)  $\pm 1,7$  % della massa o del volume complessivi per i tenori dichiarati inferiori al 10 %;
- c. per calcio, ceneri insolubili nell'acido cloridrico, fosforo totale, sodio, potassio e magnesio:
  - i)  $\pm 1$  % della massa o del volume complessivi per i tenori dichiarati pari o superiori al 5 %,
  - ii)  $\pm 20$  % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 5 %, ma pari o superiori all'1 %,
  - iii)  $\pm 0,2$  % della massa o del volume complessivi per i tenori dichiarati inferiori all'1 %;

- d. per l'acqua:
- i)  $\pm 8\%$  del tenore dichiarato per i tenori dichiarati pari o superiori al 12,5%,
  - ii)  $\pm 1\%$  della massa o del volume complessivi per i tenori dichiarati inferiori al 12,5 %, ma pari o superiori al 5 %,
  - iii)  $\pm 20\%$  del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 5 %, ma pari o superiori al 2 %,
  - iv)  $\pm 0,4\%$  della massa o del volume complessivi per i tenori dichiarati inferiori al 2 %;
- e. per i valori nutrizionali calcolati si applicano le tolleranze seguenti: 5 % per il valore energetico e 10 % per il valore proteico.

<sup>3</sup> In deroga al capoverso 2 lettera a, per quanto riguarda oli e grassi grezzi e proteina grezza negli alimenti per animali da compagnia, qualora il tenore dichiarato sia inferiore al 16 %, è ammesso uno scarto di  $\pm 2\%$  della massa o del volume complessivi.

<sup>4</sup> In deroga al capoverso 2, lo scarto consentito verso l'alto rispetto al tenore dichiarato per oli e grassi grezzi, zuccheri, amido, calcio, sodio, potassio, magnesio, valore energetico e valore proteico può essere il doppio della tolleranza fissata ai capoversi 2 e 3.

<sup>5</sup> In deroga al capoverso 2, le tolleranze per ceneri insolubili in acido cloridrico e per l'umidità si applicano soltanto verso l'alto e non sono fissati limiti alle tolleranze verso il basso.

### **Tabella delle tolleranze per gli elementi analitici delle materie prime e degli alimenti composti per animali**

Elemento analitico	Tenore dichiarato	Scarto consentito	
	Percentuale	verso il basso	verso l'alto
Proteina grezza (eccetto alimenti per animali da compagnia)	meno di 8	1,0 unità	1,0 unità
	da 8 a meno di 24	12,5 %	12,5 %
	24 e più	3,0 unità	3,0 unità
Proteina grezza (alimenti per animali da compagnia)	meno di 16	2,0 unità	2,0 unità
	da 16 a meno di 24	12,5 %	12,5 %
	24 e più	3,0 unità	3,0 unità
Grasso grezzo (eccetto alimenti per animali da compagnia)	meno di 8	1,0 unità	2,0 unità
	da 8 a meno di 24	12,5 %	25 %
	24 e più	3,0 unità	6,0 unità
Grasso grezzo (alimenti per animali da compagnia)	meno di 16	2,0 unità	4,0 unità
	da 16 a meno di 24	12,5 %	25 %
	24 e più	3,0 unità	6,0 unità

Elemento analitico	Tenore dichiarato	Scarto consentito	
	Percentuale	verso il basso	verso l'alto
Cenere grezza	meno di 8	1,0 unità	1,0 unità
	da 8 a meno di 24	12,5 %	12,5 %
	24 e più	3,0 unità	3,0 unità
Fibra grezza	meno di 10	1,7 unità	1,7 unità
	da 10 a meno di 20	17,5 %	17,5 %
	20 e più	3,5 Einheiten	3,5 unità
Zuccheri totali	meno di 10	1,7 unità	3,4 unità
	da 10 a meno di 20	17,5 %	35 %
	20 e più	3,5 unità	7 unità
Amido	meno di 10	1,7 unità	3,4 unità
	da 10 a meno di 20	17,5 %	35 %
	20 e più	3,5 unità	7 unità
Calcio	meno di 1	0,2 unità	0,4 unità
	da 1 a meno di 5	20 %	40 %
	5 e più	1,0 unità	2,0 unità
Fosforo totale	meno di 1	0,2 unità	0,2 unità
	da 1 a meno di 5	20 %	20 %
	5 e più	1,0 unità	1,0 unità
Sodio	meno di 1	0,2 unità	0,4 unità
	da 1 a meno di 5	20 %	40 %
	5 e più	1,0 unità	2,0 unità
Potassio	meno di 1	0,2 unità	0,4 unità
	da 1 a meno di 5	20 %	40 %
	5 e più	1,0 unità	2,0 unità
Magnesio	meno di 1	0,2 unità	0,4 unità
	da 1 a meno di 5	20 %	40 %
	5 e più	1,0 unità	2,0 unità
Ceneri insolubili in acido cloridrico	meno di 1	valori inferiori consentiti	0,2 unità
	da 1 a meno di 5		20 %
	5 e più		1,0 unità
Acqua (umidità)	meno di 2	valori inferiori consentiti	0,4 unità
	da 2 a meno di 5		20 %
	da 5 a meno di 12,5		1,0 unità
	12,5 e più		8 %

Elemento analitico	Tenore dichiarato	Scarto consentito	
	Percentuale	verso il basso	verso l'alto
Tenore energetico	se non diversamente prescritto da un metodo ufficiale	5 %	10 %
Tenore proteico		10 %	20 %

### **Parte B: Tolleranze per additivi per alimenti per animali indicati secondo gli allegati 1.1, 1.2, 8.2 e 8.3**

<sup>1</sup> Le tolleranze stabilite in questa parte contemplano soltanto scarti tecnici. Esse si applicano agli additivi per alimenti per animali nell'elenco degli additivi per alimenti per animali e nell'elenco dei componenti analitici.

<sup>1b</sup> Quanto agli additivi per alimenti per animali elencati come componenti analitici, le tolleranze si applicano alla quantità totale indicata come quantità garantita alla fine della durata minima di conservazione dell'alimento per animali.

<sup>1c</sup> Ove si rilevi che il tenore di un additivo per alimenti per animali in una materia prima o in un alimento composto per animali sia inferiore al tenore dichiarato, si applicano le tolleranze seguenti<sup>34</sup>:

- a. 10 % del tenore dichiarato se lo stesso è pari o superiore a 1000 unità;
- b. 100 unità se il tenore dichiarato è inferiore a 1000 unità, ma pari o superiore a 500 unità;
- c. 20 % del tenore dichiarato se lo stesso è inferiore a 500 unità, ma pari o superiore ad 1 unità;
- d. 0,2 unità se il tenore dichiarato è inferiore a 1 unità, ma pari o superiore a 0,5 unità;
- e. 40 % del tenore dichiarato se lo stesso è inferiore a 0,5 unità.

<sup>2</sup> Ove un tenore minimo e/o massimo di un additivo in un alimento per animali sia fissato nel relativo atto di autorizzazione per tale additivo per alimenti per animali, le tolleranze tecniche secondo il capoverso 1 si applicano soltanto al di sopra di un tenore minimo o al di sotto di un tenore massimo, a seconda dei casi.

<sup>3</sup> Fintantoché il tenore massimo di un additivo secondo il capoverso 2 non è superato, lo scarto dal tenore dichiarato può essere fino al triplo della tolleranza fissata al capoverso 1. Tuttavia, se per additivi per alimenti per animali rientranti nel gruppo dei microrganismi è fissato un tenore massimo nel rispettivo atto di autorizzazione per tale additivo per alimenti per animali, questo costituisce il valore massimo ammesso.

<sup>34</sup> Nel presente punto, 1 unità corrisponde a 1 mg, 1000 UI (unità internazionali),  $1 \times 10^9$  UFC (unità formanti colonie) o 100 unità di attività dell'enzima dell'additivo per alimento per animale corrispondente per kg di alimento per animale, a seconda dei casi.

*Allegato 8.1*  
(art. 7, 8 e 9)

## **Disposizioni generali in materia di etichettatura delle materie prime e degli alimenti composti per animali**

1. I tenori o i livelli indicati o da dichiarare si riferiscono al peso degli alimenti per animali, salvo diversamente specificato.
2. Le date indicano, nell'ordine, il giorno, il mese e l'anno e la struttura sull'etichetta deve essere la seguente: «GG/MM/AA».
3. Espressioni sinonimiche in certe lingue:  
In tedesco la denominazione «Einzelfuttermittel» può essere sostituita da «Futtermittel-Ausgangserzeugnis».
4. Le istruzioni per un uso corretto degli alimenti complementari per animali e delle materie prime contenenti additivi in quantità superiore ai tenori massimi fissati per gli alimenti completi per animali indicano la quantità massima:
  - giornaliera in grammi o chilogrammi o unità di volume di alimento complementare per animali e materie prime, o
  - in percentuale della razione giornaliera, o
  - per chilogrammo o in percentuale di alimento per animali completo per animali,in modo da garantire l'osservanza dei rispettivi tenori massimi di additivi per alimenti per animali nella razione giornaliera.
5. Fermi restando i metodi analitici, nel caso di alimenti per animali da compagnia è possibile sostituire l'espressione «proteina grezza» con «proteina», «oli e grassi grezzi» con «tenore in materia grassa» e «ceneri grezze» con «residuo incenerito» o «materia inorganica».

*Allegato 8.2*  
(art. 7 e 9)

## **Indicazioni di etichettatura per materie prime e alimenti composti per animali da reddito**

### **Capitolo I: Etichettatura di additivi per alimenti per animali**

1. Il nome specifico dell'additivo per alimenti per animali definito nell'atto giuridico che lo autorizza, la quantità aggiunta, il suo numero d'identificazione e il nome del gruppo funzionale al quale esso appartiene secondo l'allegato 6.1 o della categoria secondo l'articolo 25 OsAlA, devono essere indicati per i seguenti additivi:
  - a. additivi per i quali è fissato un tenore massimo per tutte le specie animali destinate;
  - b. additivi appartenenti alle categorie «additivi zootecnici» e «coccidiostatici e istomonostatici»;
  - c. additivi appartenenti al gruppo funzionale «urea e suoi derivati» della categoria «additivi nutrizionali» secondo l'allegato 6.1.
2. Il nome dell'additivo per alimenti per animali definito nell'atto giuridico che lo autorizza e la quantità aggiunta dell'additivo per alimenti per animali devono essere indicati se la presenza dell'additivo in questione è messa in evidenza in etichetta con parole, immagini o grafici.
3. Lo stabilimento responsabile dell'etichettatura comunica all'acquirente, su richiesta, il nome, il numero d'identificazione e il gruppo funzionale degli additivi per alimenti per animali non menzionati al capoverso 1.
4. Gli additivi per alimenti per animali non menzionati al capoverso 1 possono essere indicati su base volontaria, nella forma secondo il capoverso 1 o in modo parziale.
5. Se un additivo per alimenti per animali organolettico o nutrizionale secondo l'allegato 6.1 è indicato su base volontaria, deve essere specificata anche la sua quantità aggiunta.
6. Se un additivo fa parte di più gruppi funzionali, si indica il gruppo funzionale o la categoria corrispondente alla sua funzione principale per quanto attiene all'alimento per animali interessato.

## Capitolo II: Etichettatura di componenti analitici

1. I componenti analitici di alimenti composti per animali da reddito devono essere etichettati come segue:

Alimento per animali	Componenti analitici e relativi tenori	Specie animali destinatarie
Alimenti completi per animali	Proteina grezza	Tutte
	Fibra grezza	Tutte
	Oli e grassi grezzi	Tutte
	Ceneri grezze	Tutte
	Lisina	Suini e pollame
	Metionina	Suini e pollame
	Calcio	Tutte
	Sodio	Tutte
Fosforo	Tutte	
Alimenti minerali complementari per animali	Lisina	Suini e pollame
	Metionina	Suini e pollame
	Calcio	Tutte
	Sodio	Tutte
	Fosforo	Tutte
	Magnesio	Ruminanti
Altri alimenti complementari per animali	Proteina grezza	Tutte
	Fibra grezza	Tutte
	Oli e grassi grezzi	Tutte
	Ceneri grezze	Tutte
	Lisina	Suini e pollame
	Metionina	Suini e pollame
	Calcio $\geq 5 \%$	Tutte
	Sodio	Tutte
	Fosforo $\geq 2 \%$	Tutte
Magnesio $\geq 0,5 \%$	Ruminanti	

2. Se indicati sotto la dicitura dei «Componenti analitici», gli aminoacidi, le vitamine e/o gli oligoelementi devono essere dichiarati con la loro quantità totale.

*Allegato 8.3*  
(art. 7 e 9)

## **Indicazioni di etichettatura per materie prime e alimenti composti per animali da compagnia**

### **Capitolo I: Etichettatura di additivi per alimenti per animali**

1. Il nome specifico dell'additivo per alimenti per animali definito nell'atto giuridico che lo autorizza e/o il suo numero d'identificazione, la quantità aggiunta e il nome del gruppo funzionale al quale esso appartiene secondo l'allegato 6.1 o della categoria secondo l'articolo 25 OsAlA, devono essere indicati per i seguenti additivi:
  - a. additivi per i quali è fissato un tenore massimo per tutte le specie animali destinarie;
  - b. additivi appartenenti alle categorie «additivi zootecnici» e «coccidiostatici e istomonostatici»;
  - c. additivi appartenenti al gruppo funzionale «urea e suoi derivati» della categoria «additivi nutrizionali» secondo l'allegato 6.1.
2. In deroga al capoverso 1, per gli additivi dei gruppi funzionali «conservanti», «antiossidanti» e «coloranti» secondo l'allegato 6.1, occorre indicare unicamente il gruppo funzionale rispettivo.

In tal caso, lo stabilimento responsabile dell'etichettatura deve comunicare all'acquirente, su richiesta, le informazioni secondo il capoverso 1.
3. Il nome dell'additivo per alimenti per animali definito nell'atto giuridico che lo autorizza e la quantità aggiunta dell'additivo per alimenti per animali devono essere indicati se la presenza dell'additivo in questione è messa in evidenza in etichetta con parole, immagini o grafici.
4. Lo stabilimento responsabile dell'etichettatura comunica all'acquirente, su richiesta, il nome, il numero d'identificazione e il gruppo funzionale degli additivi per alimenti per animali non menzionati al capoverso 1.
5. Gli additivi per alimenti per animali non menzionati al capoverso 1 possono essere indicati su base volontaria nella forma secondo il capoverso 1 o in modo parziale.
6. Se un additivo per alimenti per animali organolettico o nutrizionale secondo l'allegato 6.1 è indicato su base volontaria, deve essere specificata anche la sua quantità aggiunta.
7. Se un additivo fa parte di più gruppi funzionali, si indica il gruppo funzionale o la categoria corrispondente alla sua funzione principale per quanto attiene all'alimento per animali interessato.

8. Lo stabilimento responsabile dell'etichettatura fornisce alle autorità competenti ogni informazione concernente la composizione o le proprietà dichiarate dell'alimento per animali che immette sul mercato. Ciò consente di verificare l'esattezza delle informazioni figuranti sull'etichetta, comprese le indicazioni complete su tutti gli additivi utilizzati.

## Capitolo II: Etichettatura di componenti analitici

1. I componenti analitici di alimenti composti per animali da compagnia devono essere etichettati come segue:

Alimento per animali	Componenti analitici	Specie animali destinatarie
Alimenti completi per animali	Proteina grezza	Gatti, cani e animali da pelliccia
	Fibra grezza	Gatti, cani e animali da pelliccia
	Oli e grassi grezzi	Gatti, cani e animali da pelliccia
	Ceneri grezze	Gatti, cani e animali da pelliccia
Alimenti minerali complementari per animali	Calcio	Tutte
	Sodio	Tutte
	Fosforo	Tutte
Altri alimenti complementari per animali	Proteina grezza	Gatti, cani e animali da pelliccia
	Fibra grezza	Gatti, cani e animali da pelliccia
	Oli e grassi grezzi	Gatti, cani e animali da pelliccia
	Ceneri grezze	Gatti, cani e animali da pelliccia

2. Se indicati sotto la dicitura dei «Componenti analitici», gli aminoacidi, le vitamine e/o gli oligoelementi devono essere dichiarati con la loro quantità totale.

*Allegato 8.4*  
(art. 12)

### **Disposizioni specifiche relative all'etichettatura di alimenti non conformi per animali**

1. I materiali contaminati devono riportare in etichetta la dicitura «alimenti per animali contenenti livelli eccessivi di ... (denominazione della sostanza o delle sostanze indesiderabili secondo l'allegato 10); da usarsi a fini di alimentazione animale unicamente previa detossificazione in stabilimenti omologati». L'omologazione di tali stabilimenti avviene secondo l'articolo 37 OsAIA.
2. Qualora la contaminazione debba essere ridotta o eliminata tramite operazioni di purificazione, i materiali contaminati devono riportare in etichetta la seguente indicazione aggiuntiva «alimenti per animali contenenti livelli eccessivi di ... (denominazione della sostanza o delle sostanze indesiderabili secondo l'allegato 10); da usarsi a fini di alimentazione animale unicamente previa adeguata purificazione».

*Allegato 8.5*  
(art. 18)

## **Prescrizioni specifiche relative all'etichettatura di premiscele e di determinati additivi per alimenti per animali**

Per gli additivi per alimenti per animali menzionati e per le premiscele che li contengono devono essere fornite le seguenti indicazioni supplementari:

- a. additivi zootecnici e additivi coccidiostatici e istomonostatici:
  - data di scadenza della garanzia o durata della conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione,
  - istruzioni per l'uso, e
  - tenore di principio attivo;
- b. enzimi, oltre alle indicazioni su elencate:
  - nome specifico del o dei principi attivi secondo le loro attività enzimatiche, in base all'autorizzazione concessa,
  - numero d'identificazione secondo l'International Union of Biochemistry, e
  - al posto del tenore di principio attivo, l'unità di attività (unità di attività per grammo o unità di attività per millilitro);
- c. microrganismi:
  - data di scadenza della garanzia o durata della conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione,
  - istruzioni per l'uso,
  - numero d'identificazione del ceppo, e
  - numero delle unità che formano colonie per grammo;
- d. additivi nutrizionali:
  - tenore di principio attivo, e
  - data di scadenza della garanzia del tenore o durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione;
- e. additivi tecnologici e organolettici ad eccezione delle sostanze aromatiche:
  - tenore di principio attivo;
- f. sostanze aromatiche:
  - quantità aggiunta nelle premiscele.

*Allegato 8.6*  
(art. 14)

## Valore nutrizionale degli alimenti composti per animali

Il valore nutrizionale di alimenti composti per animali viene calcolato in base alla seguente equazione:

### 1. Ruminanti

#### 1.1 Energia

Netto energia latte (NEL)

$$NEL_{SO} \text{ (MJ/kg)} = -13,67 + 0,0226xPG_{SO} + 0,0358xLG_{SO} + 0,0074FG_{SO} + 0,0222xELA_{SO}$$

Netto energia carne (NEC)

$$NEC_{SO} \text{ (MJ/kg)} = -279,427 + 0,2888xPG_{SO} + 0,3058xLG_{SO} + 0,2689xFG_{SO} + 0,2891xELA_{SO}$$

Ambito di validità delle regressioni: FG max. 180 g/kg SO  
LG max. 100 g/kg SO

Indicazione dei tenori in sostanza nutritiva in g/kg SO

#### 1.2 Proteina

Proteina assorbibile nell'intestino (PAI)

(correzione della formula PAI al 29 agosto 2008)

- a. Per alimenti composti per animali con un tenore di proteina grezza da 100 a 200 g/kg SS:

$$PAI_{SO} \text{ (g/kg)} = 151 + 0,00229xPG^2_{SO} - 0,00656xrPG^2 + 0,2766xLG_{SO} - 0,00066xLG^2_{SO} - 0,5054xELA_{SO} + 0,00054xELA^2_{SO}$$

- b. Per alimenti composti per animali con un tenore di proteina grezza superiore a 200 g/kg SS fino a un massimo di 500 g/kg SS:

$$PAI_{SO} \text{ (g/kg)} = 560 + 0,00033xPG^2_{SO} - 5,8230xrPG - 0,00384xLG^2_{SO} - 0,4886xFG_{SO}$$

Indicazione dei tenori di sostanza nutritiva in g/kg SO, dati di rPG in %.

## 2. Suini

Energia digeribile suini (EDS)

- a. Tenore di proteina grezza inferiore a 240 g/kg SS

$$\text{EDS (MJ/kg)} = -16.691 \times \text{MA} + 26.992 \times \text{MG} - 25.291 \times \text{CB} + 16.085 \times \text{ENA} - 433.463 \times \text{CB}^2 + 73.372 \times \text{MA} \times \text{MG} + 301.491 \times \text{MA} \times \text{CB} + 46.321 \times \text{MA} \times \text{ENA}$$

Ambito di validità delle regressioni: MA 100 a 240 g/kg SS

CB 10 a 80 g/kg SS

MG 10 a 130 g/kg SS

- b. Tenore di proteina grezza superiore a 240 g/kg SS

$$\text{EDS (MJ/kg)} = 19.3896 \times \text{MA} + 35.5892 \times \text{MG} - 14.5029 \times \text{CB} + 16.0572 \times \text{ENA}$$

Ambito di validità delle regressioni: MA 241 a 500 g/kg SS

CB 20 a 100 g/kg SS

MG 20 a 110 g/kg SS

Indicazione dei tenori di sostanza nutritiva in kg per kg di sostanza secca

## 3. Pollame

Energia metabolizzabile pollame (EMP)

$$\text{EMP (MJ/kg)} = 0,01551 \times \text{PG} + 0,03431 \times \text{LG} + 0,01669 \times \text{A} + 0,01301 \times \text{Zuc}$$

Indicazione delle sostanze nutritive grezze in g/kg di alimento

## 4. Cavalli

Energia digeribile cavalli (EDC)

$$\text{EDC}_{\text{SO}} \text{ (MJ/kg)} = 13,24 + 0,0097 \times \text{PG}_{\text{SO}} - 0,0126 \times \text{FG}_{\text{SO}} + 0,0216 \times \text{LG}_{\text{SO}}$$

Indicazione delle sostanze nutritive grezze in g/kg SO

## 5. Vitelli da ingrasso

Energia metabolizzabile vitelli (EMV)

$$\text{EMV (MJ/kg)} = (0,0242 \times \text{PG} + 0,0366 \times \text{LG} + 0,0209 \times \text{FG} + 0,0170 \times \text{ELA} - 0,00063 \times \text{MDS}^*) \times \text{dE} \times 0,98$$

\* MDS = 0,98 ELA; da considerare solo per latticini nel caso  $\text{MDS} \geq 80 \text{ g/kg SS}$

Negli alimenti d'allattamento per animali:

$$\text{dE} = 0,00095 \text{ PG}_{\text{SO}} + 0,00092 \text{ LG}_{\text{SO}} + 0,00099 \text{ ELA}_{\text{SO}} - 0,01$$

$$\text{PG} = \text{N} \times 6,25$$

Nelle materie prime

$$\text{PG} = \text{N} \times 6,38$$

Latte intero fresco:  $\text{dE} = 0,97$

Latte scremato e siero, fresco o in polvere:  $\text{dE} = 0,96$

Latticello fresco o in polvere, latte intero in polvere:  $\text{dE} = 0,95$

Indicazione delle sostanze nutritive grezze in g/kg di sostanza fresca oppure in g/kg SO

## 6. Cani e gatti

- a. Energia metabolizzabile (EMC) degli alimenti composti per cani e gatti, tranne gli alimenti per gatti contenenti più del 14 % d'acqua

$$\text{EMC (MJ/kg)} = 0,01464 \times \text{PG} + 0,03556 \times \text{LG} + 0,01464 \times \text{ELA}$$

- b. Energia metabolizzabile (EMC) degli alimenti composti per gatti aventi un tenore in acqua superiore al 14 %

$$\text{EMC (MJ/kg)} = (0,01632 \times \text{PG} + 0,03222 \times \text{LG} + 0,01255 \times \text{ELA}) - 0,2092$$

Indicazione delle sostanze nutritive grezze in g/kg di alimento.

**Il valore del tenore energetico in alimenti composti per animali viene espresso con un decimale.**

**Abbreviazioni**

A	=	Amido
CG	=	Ceneri grezze
dE	=	Digeribilità dell'energia
ELA	=	Estratti liberi di azoto
FG	=	Fibra grezza (cellulosa grezza)
LG	=	Lipidi grezzi (grassi grezzi)
MDS	=	Mono e disaccaridi
N	=	Azoto
PG	=	Proteina grezza
rPG	=	Riducibilità della proteina grezza
SO	=	Sostanza organica (SS meno CG)
SS	=	Sostanza secca
Zuc	=	Zuccheri totali, calcolati come saccarosio

*Allegato 9*  
(art. 21)

## **Procedura di campionatura e metodi di analisi dei controlli degli alimenti per animali**

La procedura di campionatura e i metodi di analisi dei controlli degli alimenti per animali sono conformi ai requisiti degli allegati I–VIII del regolamento (CE) n. 152/2009<sup>35</sup>.

<sup>35</sup> Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione del 27 gen. 2009 che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali, GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1.

*Allegato 10*  
(art. 19)

## **Sostanze indesiderabili negli alimenti per animali**

### **Parte 1**

#### **Tenori massimi di sostanze indesiderabili negli alimenti per animali**

Le concentrazioni massime di sostanze indesiderabili negli alimenti per animali sono conformi alle prescrizioni dell'allegato I del regolamento (UE) n. 574/2011<sup>36</sup>.

### **Parte 2**

#### **Soglie d'intervento per le sostanze indesiderabili negli alimenti per animali**

Le soglie d'intervento applicabili a un alimento per animali sono conformi alle prescrizioni dell'allegato II del regolamento (UE) n. 574/2011<sup>37</sup> della Commissione. Le misure da prendere in caso di superamento di tali soglie sono definite nella colonna 4 di tale allegato.

### **Parte 3**

#### **Tenori massimi di residui di prodotti fitosanitari**

Le concentrazioni massime di residui di prodotti fitosanitari secondo l'allegato numero 1 dell'ordinanza del DFI del 26 giugno 1995<sup>38</sup> sulle sostanze estranee e sui componenti presenti negli alimenti (ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti, OSoE) si applicano anche se gli stessi prodotti sono utilizzati nell'alimentazione animale. Sono salve le deroghe previste dalle disposizioni UE, riportate nell'allegato numero 1 OSoE. Nella tabella sono riportati i tenori massimi per ogni prodotto utilizzato come alimento per animale:

---



---

...	...	...
...		

---

<sup>36</sup> Regolamento (UE) n. 574/2011 della Commissione del 16 giu. 2011 che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di nitrito, melamina, Ambrosia spp. e carry-over di alcuni coccidiostatici e istomonostatici e che consolida gli all. I e II, GU L 159 del 17.6.2011, pag. 7.

<sup>37</sup> Regolamento (UE) n. 574/2011 della Commissione del 16 giu. 2011 che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di nitrito, melamina, Ambrosia spp. e carry-over di alcuni coccidiostatici e istomonostatici e che consolida gli all. I e II, GU L 159 del 17.6.2011, pag. 7.

<sup>38</sup> RS 817.021.23

*Allegato 11*  
(art. 20)

**Requisiti relativi alle imprese del settore dell'alimentazione animale diverse da quelle al livello della produzione primaria di alimenti per animali che devono essere registrate od omologate secondo gli articoli 47 e 48 OsAIA**

**Impianti e attrezzature**

1. Gli impianti per la trasformazione e lo stoccaggio degli alimenti per animali, le attrezzature, i contenitori, le casse, i veicoli e le loro immediate vicinanze devono essere tenuti puliti e si devono attuare efficaci programmi di lotta contro i parassiti.
2. La concezione, la progettazione, la costruzione e le dimensioni degli impianti e delle attrezzature devono consentire:
  - a. di effettuare adeguate operazioni di pulizia e/o disinfezione;
  - b. di ridurre al minimo il rischio di errore nonché di evitare contaminazioni, contaminazioni incrociate e, in generale, tutti gli effetti che possono pregiudicare la sicurezza e la qualità dei prodotti. Le macchine che vengono in contatto con gli alimenti per animali devono essere asciugate ogni volta che siano state sottoposte a una pulitura a umido.
3. Gli impianti e le attrezzature destinati a operazioni di miscelazione e/o produzione devono essere oggetto di adeguata e periodica verifica, da condurre conformemente alle procedure scritte prestabilite dal fabbricante per i prodotti:
  - a. tutte le bilance e gli strumenti di misurazione usati nella produzione di alimenti per animali devono essere appropriati per la gamma di pesi o volumi da misurarsi e devono essere regolarmente sottoposti a verifiche della loro precisione;
  - b. tutti i miscelatori usati nella produzione di alimenti per animali devono essere appropriati per la gamma di pesi e volumi da miscelarsi e in grado di produrre opportune miscele e diluizioni omogenee. Gli operatori devono dimostrare l'efficacia dei miscelatori per quanto concerne l'omogeneità.
4. I locali devono essere dotati di un'adeguata illuminazione naturale e/o artificiale.
5. Gli impianti di scarico devono essere adatti allo scopo; devono essere concepiti e costruiti per evitare qualsiasi rischio di contaminazione degli alimenti per animali.
6. L'acqua usata nella produzione degli alimenti per animali deve essere di qualità adatta per gli animali; le condutture dell'acqua devono essere in materiale inerte.

7. Le acque di scarto, i rifiuti e l'acqua piovana devono essere smaltiti evitando di pregiudicare le attrezzature e la sicurezza e qualità degli alimenti per animali. Si deve assicurare il controllo delle impurità e delle polveri per prevenire invasioni di parassiti.
8. Le finestre e le altre aperture devono essere predisposte, ove necessario, contro i parassiti. Le porte devono essere a tenuta stagna e, una volta chiuse, garantire la protezione dai parassiti.
9. Se necessario, i soffitti e le strutture sospese devono essere concepiti, costruiti e rifiniti in modo da prevenire l'accumulo di sporco e da ridurre la condensazione, la formazione di muffe e la dispersione di particelle che possono pregiudicare la sicurezza e la qualità degli alimenti per animali.

## Personale

Le imprese del settore dell'alimentazione animale devono disporre di personale numericamente sufficiente in possesso delle competenze e delle qualifiche prescritte per la fabbricazione dei prodotti. Esse devono predisporre e mettere a disposizione delle competenti autorità incaricate del controllo, un organigramma in cui sono definite le qualifiche (ad esempio, diplomi, esperienze professionali) e le responsabilità dei quadri. Tutto il personale deve essere informato chiaramente per scritto sui suoi compiti, responsabilità e competenze, specialmente in caso di modifica, in modo da ottenere la qualità dei prodotti desiderata.

## Produzione

1. Deve essere designata una persona qualificata quale responsabile della produzione.
2. Gli operatori del settore dell'alimentazione animale devono assicurare che le diverse fasi della produzione si svolgono secondo procedure e istruzioni scritte prestabilite allo scopo di definire, verificare e gestire i punti critici del processo di fabbricazione.
3. Devono essere prese misure tecniche od organizzative per evitare o, eventualmente, ridurre al minimo le contaminazioni incrociate e gli errori. Devono essere disponibili mezzi sufficienti e idonei per poter effettuare i controlli durante la fabbricazione.
4. La presenza di alimenti per animali vietati ai fini della protezione della salute dell'uomo o degli animali, di sostanze indesiderabili e di altri contaminanti deve essere sorvegliata e devono essere poste in atto appropriate strategie di controllo per ridurre al minimo il rischio.

5. I residui e i materiali non adatti come alimenti per animali devono essere isolati e identificati. I materiali di tal genere contenenti livelli pericolosi di medicinali veterinari, contaminanti o altri elementi pericolosi devono essere smaltiti in modo appropriato e non devono essere usati quale alimento per animali.
6. Gli imprenditori del settore dell'alimentazione animale devono adottare le misure adeguate per garantire l'efficace tracciabilità dei prodotti.

### **Controllo della qualità**

1. Se del caso, deve essere designata una persona qualificata quale responsabile del controllo della qualità.
2. Le imprese nel settore dell'alimentazione animale devono, quale parte del loro sistema di controllo della qualità, avere accesso a un laboratorio dotato di personale e attrezzature adeguati.
3. Deve essere predisposto per scritto e attuato un piano del controllo della qualità che preveda, in particolare, il controllo dei punti critici del processo di fabbricazione, le procedure e le frequenze di campionatura, i metodi di analisi e la loro frequenza, il rispetto delle specifiche – e la destinazione in caso di non conformità – dalle materie prime ai prodotti finali.
4. Per garantire la rintracciabilità, il produttore deve provvedere a una documentazione sulle materie prime utilizzate nel prodotto finale. Tale documentazione deve essere tenuta a disposizione dell'autorità competente, almeno per un periodo commisurato all'uso per il quale i prodotti sono immessi sul mercato. Inoltre, devono essere prelevati campioni degli ingredienti e di ciascuna partita di prodotto fabbricato e immesso sul mercato o di ciascuna porzione specifica di produzione (in caso di produzione continua) in quantità sufficiente secondo una procedura prestabilita dal fabbricante e conservati per assicurare la rintracciabilità (su base regolare in caso di fabbricazione per il fabbisogno esclusivo del produttore). I campioni sono sigillati ed etichettati in modo da essere facilmente identificabili; essi devono essere conservati in condizioni tali da escludere un cambiamento anomalo della loro composizione o un'adulterazione. I campioni devono essere tenuti a disposizione delle autorità competenti almeno per un periodo commisurato all'uso per il quale gli alimenti per animali sono immessi sul mercato. Nel caso di alimenti per animali da compagnia, il fabbricante deve conservare soltanto campioni del prodotto finito.

### **Stoccaggio e trasporto**

1. Gli alimenti per animali trasformati devono essere tenuti separati dai componenti delle materie prime e dagli additivi non trasformati per evitare una contaminazione incrociata degli alimenti per animali trasformati; si devono usare adeguati materiali di imballaggio.

2. Gli alimenti per animali devono essere conservati e trasportati in appositi contenitori. Devono essere immagazzinati in posti all'uopo designati, adattati e mantenuti in ordine per assicurare buone condizioni di stoccaggio e accessibili solo alle persone autorizzate dagli imprenditori del settore dell'alimentazione animale.
3. Gli alimenti per animali sono immagazzinati e trasportati in modo da essere facilmente identificabili per evitare confusioni o contaminazioni incrociate e prevenirne il deterioramento.
4. I contenitori e le attrezzature usate per il trasporto, lo stoccaggio, la movimentazione, la manipolazione e la pesatura degli alimenti per animali devono essere tenuti puliti. Si devono introdurre programmi di pulitura e ridurre al minimo le tracce di detersivi e disinfettanti.
5. Si devono ridurre al minimo e tenere sotto controllo le impurità per contenere l'invasione di parassiti.
6. Se del caso, le temperature devono essere mantenute quanto più basse possibile per evitare la condensa e il deterioramento.

## Documentazione

1. Tutti gli operatori del settore dell'alimentazione animale, compresi coloro che fungono esclusivamente da intermediari commerciali senza mai detenere il prodotto nei loro locali, devono riportare in un registro i dati pertinenti compresi quelli relativi all'acquisto, alla produzione e alla vendita, per un'effettiva rintracciabilità dalla ricezione alla consegna, compresa l'esportazione fino alla destinazione finale.
2. Gli operatori del settore dell'alimentazione animale, a eccezione di quelli che fungono esclusivamente da intermediari commerciali senza mai detenere il prodotto nei loro locali, devono tenere in un registro:
  - a. Documenti relativi al processo di fabbricazione e ai controlli  
Le imprese del settore dell'alimentazione animale devono disporre di un sistema di documentazione volto a definire e gestire il controllo dei punti critici nel processo di fabbricazione e a stabilire e attuare piani di controllo della qualità. Esse devono conservare i risultati dei relativi controlli. Tale documentazione deve essere conservata per consentire di rintracciare la storia della fabbricazione di ciascuna partita di prodotto, immessa sul mercato e di stabilire le responsabilità in caso di reclamo.
  - b. Documenti relativi alla rintracciabilità, in particolare
    - i. per additivi di alimenti per animali:
      - natura e quantità degli additivi prodotti, rispettive date di fabbricazione e, se del caso, numero della partita o della porzione specifica di produzione, in caso di fabbricazione continua,
      - nome e indirizzo dello stabilimento cui gli additivi sono stati consegnati, natura e quantità degli additivi consegnati e, e-

- ventualmente, numero della partita o della porzione specifica di produzione, in caso di fabbricazione continua;
- ii. per premiscele:
    - nome e indirizzo del produttore o dei fornitori di additivi, natura e quantità degli additivi utilizzati nonché, eventualmente, numero della partita o della porzione specifica di produzione, in caso di fabbricazione continua,
    - data di fabbricazione della premiscela e, eventualmente, numero della partita,
    - nome e indirizzo dello stabilimento cui le premiscele sono state consegnate, data della consegna e natura e quantità delle premiscele consegnate nonché, eventualmente, numero della partita;
  - iii. per alimenti composti per animali/materie prime:
    - nome e indirizzo del produttore o dei fornitori dell'additivo/dell'alimento composto, natura e quantità della premiscela usata e, eventualmente, numero di partita,
    - nome e indirizzo dei fornitori delle materie prime e degli alimenti complementari per animali e data di consegna,
    - natura, quantità e composizione dell'alimento composto per animali,
    - natura e quantità delle materie prime o degli alimenti composti per animali fabbricati, unitamente alla data di fabbricazione e al nome e indirizzo dell'acquirente (ad esempio agricoltore, altri imprenditori del settore dell'alimentazione animale).

## **Reclami e ritiro dei prodotti**

1. Gli operatori del settore dell'alimentazione animale mettono in atto un sistema di registrazione e trattamento dei reclami.
2. Essi introducono, ove necessario, un sistema per il rapido ritiro dei prodotti immessi nel circuito di distribuzione. Devono stabilire per scritto la destinazione dei prodotti ritirati che, prima di essere reimmessi sul mercato devono essere sottoposti a un nuovo controllo della qualità.

